



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Provvedimenti pubblicati - maggio 2020



Indice

SEZIONE UNITE.....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	24
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	47
SEZIONE TERZA E VI TERZA.....	71
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO.....	131
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA.....	148
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI.....	163
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	198



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 10083 del 28/05/2020** (Rv. **657735 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

D. (PANZARANI MASSIMO) contro G. (ALLOCCA ELENA)

Regola giurisdizione

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Sentenza di primo grado declinatoria della competenza - Proposizione di regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore, atteso che l'art. 367 c.p.c., prevedendo la sospensione del processo ad opera del giudice davanti al quale pende la causa in caso di proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, postula che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 10089 del 28/05/2020** (Rv. **657816 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BARILATI MARCO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/05/2019

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Art. 1, comma 2, d.lgs n. 171 del 2016 - Procedimento per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale della ASL - Inidoneità dell'aspirante - Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'aspirante all'inclusione nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2016, denunzi, avendo conseguito un giudizio di inidoneità, la illegittimità del procedimento per la formazione dell'elenco stesso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, in quanto l'amministrazione non esercita, nell'ambito del predetto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti - "id est": regolare e tempestiva domanda - e dei requisiti normativamente previsti - "id est": diploma di laurea ed esperienza dirigenziale - nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell'esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 171 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26631 del 2007 Rv. 600851 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 10080 del 28/05/2020** (Rv. **657856 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

C. (LEPORE GIUSEPPE) contro E. (ADAMI PIETRO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2018

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi - Criteri di classificazione.

In tema di affidamento di servizi da parte della P.A. ad imprese private, la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi risiede in ciò, che i primi, a differenza delle seconde, riguardano di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comportano il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e non determinano, infine, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario; pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione debba versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun provento dal pubblico indifferenziato degli utenti, il rapporto va qualificato in termini di appalto di servizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. E) CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 10080 del 28/05/2020** (Rv. **657856 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

C. (LEPORE GIUSEPPE) contro E. (ADAMI PIETRO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda giudiziale proposta da imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo - Autorizzazione del tribunale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., in quanto la mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali (a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino), ma non spiega alcun effetto sul piano processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 167

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020** (Rv. **657733 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

G. (NARDOCCI FRANCESCO) contro I. (NUNZI MARIA LETIZIA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 – Criterio di riparto della giurisdizione – Fattispecie in tema di aggiudicazione di immobile a seguito di asta pubblica.

La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia in cui la 'causa petendi' della domanda attorea era il diritto soggettivo all'acquisizione della proprietà di un bene oggetto di asta pubblica, nonostante il ricorrente ne fosse stato dichiarato decaduto per non aver stipulato tempestivamente il definitivo all'esito dell'aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 06/11/1971 num. 1034 art. 23 bis, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24417 del 2010 Rv. 614917 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19281 del 2018 Rv. 649687 - 01, N. 3887 del 2019 Rv. 652496 - 01, N. 3238 del 2010 Rv. 611438 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 10086 del 28/05/2020** (Rv. **657685 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SERIO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 02/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rapporto di continenza tra fatto contestato e fatto ritenuto nel provvedimento decisorio - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Insussistenza - Riqualficazione giuridica del fatto - Ammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, quando tra il fatto "contestato" nel capo d'incolpazione e quello "ritenuto" nel provvedimento decisorio esiste un "rapporto di continenza", nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il C.S.M. può procedere alla riqualficazione giuridica del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4954 del 2015 Rv. 634507 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 10086 del 28/05/2020** (Rv. **657685 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SERIO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 02/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sostituzione "in melius" di una misura cautelare - Richiesta del P.M. - Necessità - Esclusione - Parere obbligatorio e non vincolante - Sufficienza.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della sostituzione di una misura cautelare "più grave" con una "meno grave" (c.d. sostituzione "in melius") non è necessaria la richiesta del P.M. ma è sufficiente sentirne il parere, obbligatorio e non vincolante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 10086 del 28/05/2020** (Rv. **657685 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SERIO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 02/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Sostituzione, ad opera della Sezione disciplinare, di detta misura cautelare con altra meno gravosa in luogo dell'accoglimento dell'istanza - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a fronte dell'istanza con la quale l'incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, applicata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, legittimamente il C.S.M. può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, anziché accogliere l'istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione "in melius" non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell'incolpato ma si risolve nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca dallo stesso avanzata, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del P.M.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 10086 del 28/05/2020** (Rv. **657685 - 04**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (**SERIO MARIO**) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 02/10/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Abuso della qualità di magistrato - Spendita esplicita - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessaria la spendita esplicita della qualità di magistrato, quando questa è nota all'interlocutore, essendo piuttosto necessario l'uso strumentale di essa, posto in essere al di fuori dall'esercizio delle funzioni, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33089 del 2019 Rv. 656483 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020** (Rv. **657684 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore:

MAURO DI MARZIO. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (**GIAMOGANTE ROSSELLA**) contro C. (**MAMMONE GIUSEPPE**)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/04/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Automatica sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione o del relativo procedimento - Esclusione - Apposita istanza al giudice della revocazione - Necessità - Discussione del ricorso per cassazione prima della decisione sulla sospensione - Ammissibilità.

Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 22902 del 2005 Rv. 585272 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31920 del 2018 Rv. 651978 - 01, N. 20469 del 2018 Rv. 650092 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32619 del 2018 Rv. 652233 - 01, N. 21874 del 2019 Rv. 655037 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9772 del 26/05/2020** (Rv. **657855 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore:

ANTONIETTA SCRIMA. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (**VENERUSO MARCO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** .)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

SEZIONE UNITE

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Reiterate denunce di comportamenti aggressivi - Omessa trasmissione da parte dei Carabinieri agli organi competenti - Omicidio del denunciante commesso dal denunciato - Domanda risarcitoria proposta dai congiunti della vittima nei confronti del Ministero della difesa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

E' devoluta alla giurisdizione ordinaria, e non a quella amministrativa, la domanda con cui i prossimi congiunti della vittima di un omicidio invocano la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno provocato dalla condotta omissiva dei Carabinieri, consistita nella mancata trasmissione agli organi competenti (Questore, Prefetto e Procuratore della Repubblica) della notizia delle denunce precedentemente presentate dalla vittima circa il comportamento aggressivo, irascibile e privo di controllo reiteratamente serbato nei suoi confronti dall'uccisore, atteso che una tale domanda è volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato, non già dalla mancata o illegittima adozione di un provvedimento amministrativo discrezionale, ma dal comportamento materiale asseritamente illecito tenuto dalla P.A. attraverso i propri dipendenti, tale da incidere direttamente su posizioni di diritto soggettivo del privato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347

Sez. U - , **Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 (Rv. 657884 - 01)**

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2016

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Spedizione dell'assegno non trasferibile, al beneficiario, da parte del traente, a mezzo posta - Pagamento in favore di estraneo al rapporto cartolare - Conseguenze - Danno patito dal traente - Concorso di colpa del traente per la scelta del mezzo di spedizione dell'assegno - Configurabilità - Fondamento.

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24406 del 2011 Rv. 620070 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9281 del 20/05/2020** (Rv. **657661 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

I. (CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Controversia possessoria - Lavori intrapresi in esecuzione di Piano urbanistico esecutivo (PUE) -
Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE,
DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
- AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un contegno della pubblica amministrazione consistente nell'attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE) approvato dall'autorità comunale, risolvendosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimità del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112 - 02, N. 29087 del 2019 Rv. 655801 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 9277 del 20/05/2020** (Rv. **657659 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

P. (BARANELLO FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/07/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato - Valutazioni del giudice del merito - Destinazione ad un ufficio limitrofo ma con funzioni radicalmente diverse - Possibilità - Motivazione - Necessità.

Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni dell'ufficio di destinazione del magistrato, poiché la natura e lo scopo della misura cautelare impongono una celere definizione, risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse "diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni; tuttavia, la scelta di destinare il magistrato ad un ufficio limitrofo, restringendo l'ambito delle funzioni da assegnare solo a quelle radicalmente diverse dalle precedenti, deve essere oggetto di specifica motivazione, tanto più nell'ipotesi in cui (come nella specie) risulti dagli atti che lo stesso procuratore generale, pur avendo richiesto l'allontanamento del magistrato dalla sede in cui prestava servizio all'epoca dei fatti contestatigli in sede disciplinare, non aveva invece invocato la sua destinazione a funzioni diverse da quelle originariamente rivestite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2804 del 2018 Rv. 647162 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 9280 del 20/05/2020** (Rv. **657660 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (**GIUNTA CARMELO**) contro C.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sede contenziosa - Riparto di giurisdizione tra detto Commissario ed il giudice ordinario - Criteri di individuazione.

Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico"; esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112 - 02, N. 7894 del 2003 Rv. 563343 - 01, N. 5644 del 2019 Rv. 652863 - 01, N. 605 del 2015 Rv. 633646 - 01, N. 33012 del 2018 Rv. 652076 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9282 del 20/05/2020** (Rv. **657662 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

C. (**PUCCI PIETRO CARLO**) contro R.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza – Fondamento.

La controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dalla legittimità amministrativa della delibera, senza alcuna domanda di accertamento della qualità demaniale dei suoli.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 1, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 9277 del 20/05/2020** (Rv. 657659 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

P. (BARANELLO FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/07/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione del corso dei termini del procedimento disciplinare in caso di esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto - Sollecitazione delle parti a verificare l'eventuale estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini indebitamente sospesi - Doveri del giudice del merito - Accertamento in concreto del presupposto della "medesimezza" del fatto - Necessità - Criteri.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove il corso dei termini del procedimento disciplinare sia restato sospeso a causa dell'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, il giudice del merito, quando le parti abbiano sollecitato la verifica dell'eventuale estinzione del procedimento medesimo per illegittimità della disposta sospensione, è tenuto a verificare in concreto la sussistenza del presupposto della "medesimezza" del fatto, indagando sull'identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento penale e quello disciplinare, che giustifica la necessaria sospensione del secondo in attesa della definizione del primo, tenendo conto che nelle due ipotesi i criteri di accertamento della responsabilità sono diversi in ragione della diversità del bene tutelato, e senza trascurare di considerare che un'eccessiva limitazione nell'applicazione dell'istituto della sospensione potrebbe determinare una frammentazione dei processi con effetti negativi sotto il profilo dell'economia processuale e dell'interesse dell'incolpato ad un processo unitario rispetto a fatti complessivamente addebitati e maturati in un unico contesto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6962 del 2019 Rv. 652983 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8906 del 14/05/2020** (Rv. 657627 - 07)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Divieto di iscrizione e di partecipazione sistematica a partiti politici - Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 48, comma 2, 49, 51 comma 1, e 117 comma 1 Cost., in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della C.E.D.U. – Manifesta infondatezza.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006 in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 48, comma 2, 49, 51, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della C.E.D.U., sollevata sull'assunto che il divieto di iscrizione e di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici renderebbe più difficoltosa per il magistrato la possibilità di essere eletto, comprimerebbe il suo diritto di autodeterminazione nel campo della fede politica e violerebbe il principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, atteso che il diritto del magistrato di partecipare alla vita politica non è senza limitazioni nella Costituzione e deve essere bilanciato con la tutela di altri beni giuridici costituzionalmente

SEZIONE UNITE

protetti, quali il corretto esercizio della giurisdizione, il prestigio dell'ordine giudiziario e i principi di indipendenza e di imparzialità della Magistratura (artt. 101, 104, 108 Cost.), a tutela dei quali l'art. 98, comma 3, Cost., conferisce espressamente al legislatore ordinario la facoltà di introdurre, per i magistrati, "limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 19, Costituzione art. 48, Costituzione art. 49, Costituzione art. 51 com. 1, Costituzione art. 98 com. 3, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 108, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 11 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27987 del 2013 Rv. 628751 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 06)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

060107 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALI - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA' IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO Questione di legittimità costituzione – Pronuncia di rigetto - Riproposizione nel corso dello stesso giudizio – Esclusione – Condizioni – Fattispecie.

In presenza di una pronuncia di rigetto, la preclusione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale nel corso dello stesso giudizio - desumibile dall'art. 137, comma 3, Cost. - opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso, nella fattispecie, che la questione di legittimità prospettata fosse inammissibile, atteso che, pur nell'identità della norma censurata, risultava diversa da quella precedentemente sollevata dal ricorrente, sia in rapporto ai parametri costituzionali, sia in rapporto alle argomentazioni poste a fondamento della denuncia di incostituzionalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 137 com. 3, Costituzione art. 104 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18486 del 2003 Rv. 568630 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 05)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrati eletti al Parlamento – Iscrizione ad un partito politico – Illecito disciplinare - Iscrizione ai "gruppi parlamentari" – Legittimità – Fondamento.

Il divieto di iscrizione ai partiti politici non è contraddetto dalla possibilità, per il magistrato eletto al Parlamento, di iscriversi ai "gruppi parlamentari", diversa essendo la natura giuridica di questi

SEZIONE UNITE

ultimi rispetto a quella dei partiti, atteso che, mentre i partiti politici sono associazioni private non riconosciute, i gruppi parlamentari hanno natura istituzionale, costituendo organi dell'istituzione elettiva necessari al suo funzionamento, tanto che l'iscrizione ad uno di essi (eventualmente al c.d. "gruppo misto") è obbligatoria in base ai regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e prescinde dall'iscrizione del parlamentare a un determinato partito politico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST., Costituzione art. 78, Costituzione art. 82

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Iscrizione ad un partito politico - Normativa interna statutaria del partito politico – Irrilevanza – Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, va escluso che il divieto di iscrizione ai partiti politici, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, possa essere integrato – immettendovi nozioni che la legge non prevede - dalla normativa interna statutaria dei partiti, la quale non costituisce fonte del diritto, ma, avendo gli stessi natura giuridica di associazioni private non riconosciute, costituisce mera espressione dell'autonomia privata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 03)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Iscrizione e partecipazione sistematica a partiti politici – Distinzione - Partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici - Automatismo sanzionatorio - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006 configura come illecito disciplinare due distinte fattispecie, alternative tra loro, costituite dalla "iscrizione a partiti politici" e dalla "partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici", entrambe lesive dell'immagine pubblica di imparzialità del magistrato e della indipendenza e del prestigio dell'ordine giudiziario. Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare, mentre la condotta della iscrizione, per la sua valenza di atto formale, che rivela di

SEZIONE UNITE

per sé una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico, lo integra indipendentemente dal ricorso di particolari circostanze, la condotta della partecipazione a partiti politici costituisce, invece, illecito solo quando sia qualificabile secondo i parametri di cui alle clausole generali della "sistematicità" e della "continuatività"; con riguardo a tale fattispecie, è pertanto escluso ogni automatismo sanzionatorio, dovendo il Consiglio Superiore della Magistratura di volta in volta valutare se la partecipazione del magistrato ad un partito politico assuma i caratteri richiesti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27987 del 2013 Rv. 628751 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 04)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Divieto di iscrizione a partiti politici - Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Magistrati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della magistratura – Applicabilità - Fondamento.

Il divieto per i magistrati di iscrizione ai partiti politici, che si ricava dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, vale indistintamente per tutti, sia che svolgano funzioni giudiziarie sia che siano collocati in aspettativa e fuori dal ruolo organico della Magistratura per qualunque ragione, ivi compreso lo svolgimento di un mandato elettorale e/o amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23673 del 2009 Rv. 610132 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

E. (LOIODICE ISABELLA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Dalla acquisizione di una notizia circostanziata dell'illecito disciplinare – Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di un magistrato, il termine decadenziale di un anno entro il quale deve essere iniziata l'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, inizia a decorrere soltanto dall'acquisizione di una notizia "circostanziata" di un illecito disciplinare, ossia dalla conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, potendo solo da quel momento procedersi ad un'esauriente formulazione del capo di incolpazione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la Procura Generale presso la Corte di cassazione, quale giudice disciplinare, aveva avuto notizia circostanziata dei fatti contestati solo a seguito dell'acquisizione di un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano e del

SEZIONE UNITE

ricevimento di un esposto e proprio grazie a quest'ultimo - molto particolareggiato - i fatti erano stati descritti in modo tale da consentire la formulazione del capo di incolpazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14430 del 2017 Rv. 644565 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8848 del 13/05/2020 (Rv. 657734 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

D. (CLARIZIA ANGELO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 06/11/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29082 del 2019 Rv. 656058 - 01, N. 20728 del 2012 Rv. 624358 - 01, N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01, N. 16849 del 2012 Rv. 623578 - 01

Sez. U, Sentenza n. 8849 del 13/05/2020 (Rv. 657626 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. LUCIO CAPASSO. (Conf.)*

S. (CARLIN MASSIMO) contro S. (DOMENICHELLI VITTORIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/01/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affidamento in subconcessione di parcheggi ad uso pubblico siti all'interno del sedime demaniale

SEZIONE UNITE

aeroportuale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa all'affidamento in subconcessione di parcheggi ad uso pubblico, situati all'interno del sedime demaniale aeroportuale, disposto dal gestore aeroportuale in favore di una propria società controllata, spetta alla giurisdizione ordinaria, non integrandosi alcuno dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) richiesti dall'art. 133, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, ai fini della devoluzione alla giurisdizione amministrativa; infatti, sotto il profilo soggettivo, nel sub-concedente non è ravvisabile né la natura di organismo di diritto pubblico né quella di impresa pubblica (che richiedono il finanziamento o il controllo pubblico oppure la designazione pubblica degli organi amministrativi e di controllo), bensì la diversa natura di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva (ex art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre, sotto il profilo oggettivo, il servizio di parcheggio esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei ccdd. "settori speciali", non rientrando nell'elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un'attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata, con la conseguenza che l'affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legisl. del 2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4884 del 2017 Rv. 643115 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8847 del 13/05/2020 (Rv. 657658 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Conf.)

M. (MORCAVALLO ULPIANO) contro F. (ARIOTTI DANILO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/01/2018

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE Minore di origine russa stabilmente residente in Italia - Adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Stato di origine del minore ai sensi dell'Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008 - Applicabilità - Esclusione - Residenza abituale del minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Applicabilità - Fondamento.

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere.

Sulla domanda di adozione in casi particolari - ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - di un minore di origine russa stabilmente residente in Italia, il giudice munito di giurisdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), e non già in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall'Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legittimante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilità e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 44 com. 1 lett. D, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253, Tratt. Internaz. 06/11/2008

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 8770 del 12/05/2020** (Rv. **657963 - 06**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

045008 COMUNE - CONTRATTI - MUTUI Derivati conclusi da enti pubblici - Autorizzazione - Organo competente - Individuazione - Presupposti - Fondamento - Ristrutturazione del debito - Accertamento - Modalità.

045089 COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI In genere.

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere.

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE In genere.

L'autorizzazione alla conclusione di un contratto di "swap" da parte dei Comuni italiani, in particolare se del tipo con finanziamento "upfront", ma anche in tutti quei casi nei quali la negoziazione si traduce comunque nell'estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, di competenza della giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico; in particolare, tale autorizzazione compete al Consiglio comunale ove l'"IRS" negoziato dal Comune incida sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente, tenendo presente che la ristrutturazione del debito va accertata considerando l'operazione nel suo complesso, con la ricomprensione dei costi occulti che gravano sul rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Sez. U - , **Sentenza n. 8770 del 12/05/2020** (Rv. **657963 - 05**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

045008 COMUNE - CONTRATTI - MUTUI Derivati conclusi da enti pubblici - "Upfront" - Natura di finanziamento - Qualifica di indebitamento anche per il periodo anteriore all'approvazione dell'art. 62, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche - Sussistenza - Distinzione dall'operazione di "swap".

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

SEZIONE UNITE

In tema di derivati conclusi dagli enti pubblici, gli importi ricevuti a titolo di "upfront" rappresentano un finanziamento e vanno qualificati come indebitamento, ai fini della normativa di contabilità pubblica e dell'art. 119 Cost., anche per il periodo antecedente l'approvazione dell'art. 62, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modif., dalla l. n. 133 del 2008 e, successivamente, sostituito dall'art. 3 della l. n. 203 del 2008, che ha solo preso atto della natura di indebitamento di quanto conseguito con il detto "upfront". Lo stesso non può dirsi della collegata operazione di "swap" che va guardata nel suo complesso, al fine di verificare se l'effetto che produce può consistere sostanzialmente in un indebitamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 62 com. 9 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2008 num. 203 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18781 del 2017 Rv. 645170 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 04)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratti derivati - Loro stipulazione da parte della P.A. – Ammissibilità nel regime anteriore alla l. n. 147 del 2013 - Limiti.

058209 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINATEZZA In genere.

141017 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - CONTENUTO In genere.

In tema di contratti derivati stipulati dai Comuni, la normativa che ne aveva autorizzato la conclusione (fino al relativo divieto introdotto dalla l. n. 147 del 2013), così rendendo tipici contratti che, altrimenti, rimanevano innominati, aveva carattere eccezionale ed era di stretta interpretazione, poiché aveva consentito alla P.A. di stipulare dei contratti che, in quanto aleatori, non avrebbe potuto, di per sé, sottoscrivere. Tale normativa andava intesa, pertanto, nel senso che il riconoscimento della legittimazione dell'Amministrazione a concludere tali contratti era limitato ai derivati di copertura, con esclusione di quelli speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi; inoltre, i contratti in esame dovevano essere stipulati con intermediari finanziari qualificati, determinandone con precisione l'oggetto, con l'indicazione del "mark to market", degli scenari probabilistici e dei costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e rendere evidente all'ente ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, in quanto tale caratteristica comporta una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole della contabilità pubblica, perché introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 8770 del 12/05/2020** (Rv. **657963 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Causa - Individuazione - Fondamento.

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

058209 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINATEZZA In genere.

La causa dell'"interest rate swap", per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 1346

Sez. U - , **Sentenza n. 8770 del 12/05/2020** (Rv. **657963 - 03**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Contenuto necessario.

058129 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE In genere.

058209 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINATEZZA In genere.

In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2017 Rv. 645173 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

B. (CLARIZIA ANGELO) contro C. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Natura - Caratteristiche - Contenuto essenziale.

058205 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

L'"interest rate swap" è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 10598 del 2005 Rv. 580900 - 01

Sez. U, Sentenza n. 8628 del 07/05/2020 (Rv. 657619 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Diff.)

H. (ANNECCHINO MARCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/01/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Mancanza - Occupante di fatto - Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 27049 del 2007 Rv. 601422 - 01, N. 4896 del 2005 Rv. 580221 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8634 del 07/05/2020 (Rv. 657633 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

N. (BELLI BEATRICE) contro R. (ROSSETTI MARIANO)

Regola giurisdizione

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Fatto reato nei confronti della Pubblica Amministrazione accertato in sede penale - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Ammissibilità.

L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2614 del 1990 Rv. 466302 - 01, N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8631 del 07/05/2020 (Rv. 657620 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

V. (PASQUALIN ANDREA) contro C. (MASSANO MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 20/12/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza.

La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16332 del 2018 Rv. 649418 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 8633 del 07/05/2020** (Rv. **657632 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**.

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Docenti e ricercatori universitari di medicina - Rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale; pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10406 del 2013 Rv. 626062 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10298 del 29/05/2020** (Rv. **657712 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARCO MARULLI**.

Relatore: **MARCO MARULLI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

F. (FERRARA FEDERICO MARIA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/08/2015

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio patronimico - Cessione a terzi - Inserimento dello stesso nome anagrafico in un altro marchio - Limiti - Principi di correttezza professionale - Individuazione - Fattispecie.

L'imprenditore che abbia ceduto a terzi un marchio patronimico, incentrato sul proprio nome anagrafico, può procedere alla registrazione di altro marchio che rechi lo stesso nome, ma deve rispettare i principi di correttezza professionale, sicché il giudice di merito deve considerare insieme all'indebito beneficio che l'imprenditore tragga dallo sfruttamento del patronimico contenuto nel marchio ceduto, anche il pregiudizio che in tal modo viene arrecato al nuovo titolare dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso di valutare la conformità ai principi di correttezza professionale del comportamento dell'imprenditore che, dopo aver ceduto il marchio patronimico "Fiorucci", aveva registrato un altro marchio, recante la sequenza linguistica "Love Therapy by Elio Fiorucci", riferito a prodotti riconducibili al medesimo "brand" commerciale dell'acquirente del marchio anteriore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2015 num. 2436 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 12995 del 2017 Rv. 644319 - 01, N. 6021 del 2014 Rv. 630508 - 01, N. 10826 del 2016 Rv. 639860 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10300 del 29/05/2020** (Rv. **657713 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARCO MARULLI**.

Relatore: **MARCO MARULLI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (SASSANI BRUNO NICOLA) contro M. (LIBERTINI MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/07/2016

031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGETTI DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE Requisiti della creatività ed originalità - Nozione - Accertamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso il carattere dell'originalità e creatività in un regolamento disciplinante un servizio anticontraffazione, poiché si trattava di un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale, che non conteneva alcuna peculiare e creativa elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Civ. art. 2575

Massime precedenti Vedi: N. 13524 del 2014 Rv. 631378 - 01, N. 25173 del 2011 Rv. 620652 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020** (Rv. 657711 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SASSI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 10/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente - Conseguenze in ordine al dovere del giudice di cooperazione istruttoria - Art. 14, lett. a), b), c), d.lgs. 251 del 2007 - Differenze.

In tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, non può invece essere invocato nell'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poiché in quest'ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020** (Rv. 657776 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**.

T. (FIAMMERI FIAMMETTA) contro M. (CARBONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2014

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Citazione in giudizio di società fusa per incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio dell'incorporante - Effetti.

L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2505, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6202 del 2014 Rv. 629889 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10302 del 29/05/2020 (Rv. 657714 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.

Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

I. (PINTO GIAN LUCA) contro F. (CACCHIARELLI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/12/2017

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Fallimento - Società a responsabilità limitata - Trasformazione regressiva in società semplice - Termine annuale - Applicabilità - Decorrenza.

In ipotesi di trasformazione cd. "regressiva" di una società a responsabilità limitata in una società semplice, sottratta al fallimento, con conseguente cancellazione della società trasformata dalla sezione ordinaria del registro delle imprese ed iscrizione in quella speciale di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 558 del 1999, il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. va sempre calcolato dalla data della cancellazione dalla sezione ordinaria del registro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2500, Cod. Civ. art. 2188, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., DPR 14/11/1999 num. 558 art. 2, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2249

Massime precedenti Difformi: N. 23575 del 2017 Rv. 645531 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16511 del 2019 Rv. 654278 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10096 del 28/05/2020 (Rv. 657709 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore:

LOREDANA NAZZICONE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

N. (DI PASQUALE LUCIANO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/12/2016

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE Azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori - Redazione del bilancio - Partecipazioni in imprese controllate o collegate - Omessa rivalutazione - Illiceità della condotta - Esclusione - Fondamento.

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO In genere.

In tema di azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori di società di capitali, non costituisce condotta illecita la mancata rivalutazione, in sede di redazione di bilancio, delle partecipazioni in imprese controllate o collegate, pure consentita dall'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., perché si tratta di una scelta discrezionale rimessa all'organo gestorio, che ha la facoltà, e

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

non l'obbligo, di valutare le menzionate immobilizzazioni finanziarie con il metodo del patrimonio netto, seguendo le modalità indicate dalla norma, invece di iscriverle al costo di acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 4), Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2005 Rv. 580233 - 01, N. 8458 del 2014 Rv. 630877 - 01, N. 3779 del 2019 Rv. 653089 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10093 del 28/05/2020 (Rv. 657710 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. MATERA MARCELLO. (Parz. Diff.)

L. (TATOZZI CLAUDIO) contro V. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2014

081239 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA' Amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità nei confronti del commissario straordinario - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Fondamento.

In tema di amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario straordinario per inosservanza dei doveri di perizia connessi all'espletamento dell'incarico professionale è soggetta al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., venendo in rilievo una forma di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi legali in una situazione di contatto qualificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 1507 del 2000 Rv. 533713 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 28/05/2020 (Rv. 657763 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

V. (PLATANIA ANTONIETTA) contro C. (STARVAGGI NUNZIATINA)

Rigetia, TRIBUNALE ENNA, 28/03/2014

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Impugnazione dello stato passivo - Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze.

Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 25066 del 2018 Rv. 650765 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

I. (MARTELLA DARIO) contro V. (DE CAROLIS ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio - Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame.

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE In genere.

L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20693 del 2016 Rv. 641850 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020 (Rv. 657764 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA.

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

B. (MOSCATO MICHELE) contro A. (VENTURELLI ISABELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 19/07/2014

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Accertamento dello stato passivo - Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Condizioni.

In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4796 del 2001 Rv. 545408 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020** (Rv. 657835 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

F. (GREGORACE ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Omosessualità - Dichiarazioni del richiedente – Valutazione ai fini della prova – Sufficienza – Ragioni.

L'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l'omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che l'art. 3, comma 5, del d.lgs n. 251 del 2007 dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell'art. 13, par. 3, lettera a), della Direttiva 2005/85 e dell'art. 15 par. 3, lettera a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all'omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s'inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell'orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all'omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020** (Rv. 657835 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

F. (GREGORACE ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Condizione di omosessualità – Previsione dell'omosessualità come reato – Conseguenze – Atto di persecuzione – Configurabilità – Condizioni – Minacce di condotte violente od esposizione a trattamenti inumani e degradanti – Protezione sussidiaria – Configurabilità – Condizioni.

In tema di protezione internazionale, l'allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l'omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 (Rv. 657639 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Diff.)
B. (MICCOLIS GIUSEPPE) contro N. (ARMENIO DONATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/06/2015

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Pretesa azionata in giudizio – Cancellazione della società attrice dal registro delle imprese - Remissione del debito- Condizioni - Fattispecie.

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25974 del 2015 Rv. 638288 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9460 del 22/05/2020 (Rv. 657682 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Parz. Diff.)
F. (ZITIELLO LUCA) contro C. (ROMITO DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/02/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Investimento fuori sede - Sollecitazione tramite promotore finanziario - Obblighi dell'intermediario - Consegna del prospetto informativo - Sufficienza - Esclusione - Illustrazione del prodotto - Necessità.

in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 8733 del 2016 Rv. 639507 - 01, N. 15936 del 2018 Rv. 649530 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9461 del 22/05/2020 (Rv. 657683 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

M. (ROMITO DOMENICO) contro V. (SONEGO MASSIMO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/04/2016

081349 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI Procedimento civile - Domanda di condanna al pagamento di somme - Sentenza di appello - Successiva dichiarazione di sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del debitore - Improcedibilità del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussiste - Fattispecie.

Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 96 com. 2, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 5662 del 2010 Rv. 611746 - 01, N. 24156 del 2018 Rv. 651126 - 01, N. 17327 del 2012 Rv. 624216 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14768 del 2019 Rv. 654096 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

V. (LIBERTINI MARIO) contro T. (MONACO EUTIMIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione - Conseguenze - Condanna alle spese del rinunciante - Potere discrezione del giudice - Presupposti.

Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*
B. (AVINO GIUSEPPE) contro E. (ANTONUCCI ARTURO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/03/2018

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 – Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Contratto bancario stipulato in precedenza - Nullità delle clausole - Applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 - Conseguenze.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 3 CORTE COST., Legge 24/04/1998 num. 128 art. 1 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21095 del 2004 Rv. 577944 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9139 del 19/05/2020 (Rv. 657636 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*
C. (MAFFEI ALBERTO) contro C. (MACIUCCHI MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/11/2017

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE "Pactum fiduciae" - Oggetto - Trasferimento di quote societarie - Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI In genere.

Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 31570 del 2019 Rv. 656436 - 01, N. 13216 del 2017 Rv. 644220 - 01, N. 11757 del 2014 Rv. 631477 - 01, N. 32108 del 2019 Rv. 656210 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9147 del 19/05/2020 (Rv. 657638 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (FRANCESCHELLI MASSIMO) contro S. (SARDINI PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 01/06/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all'oblio - Definizione - Persistente pubblicazione "on line" di notizia di cronaca - Diritto alla deindicizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679

Massime precedenti Vedi: N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9137 del 19/05/2020** (Rv. **657762 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

A. (IANNUCCI EGIDIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/09/2015

100047 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Legittimazione attiva - Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello - Onere a carico dell'appellante - Non contestazione di un appellato - Contumacia di altro appellato - Rilevanza - Fattispecie.

La società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata, giacché la non contestazione postula che la circostanza sia apprezzata come incontrovertibile anche nei riguardi degli altri appellati rimasti contumaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da un istituto di credito, per difetto di "legitimatō ad causam", ancorchè le parti costituite in sede di gravame non avessero contestato l'intervenuta fusione per incorporazione che, secondo la prospettazione della banca, valeva a radicare la sua legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11650 del 2006 Rv. 589427 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9136 del 19/05/2020** (Rv. **657761 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (BONFATTI SIDO) contro F. (AZZOLINI GIULIANA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 15/09/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Accertamento del passivo - Curatore - Eccezione revocatoria - Decadenza e prescrizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, l'art. 95, comma 1, l.fall., nel riferirsi all'eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore e alla relativa prescrizione dell'azione, richiama il doppio termine, di prescrizione e di decadenza, di cui all'art. 69 bis, comma 1, l.fall., nonostante l'espresso rimando nella rubrica di quest'ultima norma soltanto a quello di decadenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 69 bis

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9024 del 15/05/2020** (Rv. **657908 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

R. (FREGNI GIORGIO) contro B. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2014

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Gestione di portafogli - Istruzione vincolante impartita al gestore - Valenza - Approvazione tacita del precedente operato del gestore - Esclusione.

Con riferimento al contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, l'istruzione vincolante impartita dall'investitore al gestore non implica, di per sé, l'approvazione tacita del precedente operato di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 24 del 2017 Rv. 643007 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9024 del 15/05/2020 (Rv. 657908 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

R. (FREGNI GIORGIO) contro B. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Contratto di gestione individuale di portafogli - Responsabilità del gestore - Diligenza - Valutazione - Fattispecie.

Nel giudizio sulla responsabilità dell'incaricato nell'esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, il gestore è tenuto ad un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto, sicché, ove sia contestato il suo inadempimento, è necessario anche valutare se il mantenimento nel portafoglio di titoli precedentemente acquistati, avuto riguardo al mutato scenario del mercato, sia conforme alla linea di investimento indicata dall'investitore e, in termini generali, agli obblighi gravanti sul gestore stesso, rispondendo quest'ultimo, in caso contrario, del danno provocato da tale condotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5 lett. D, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 24 del 2017 Rv. 643007 - 01, N. 24545 del 2016 Rv. 642661 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8944 del 14/05/2020 (Rv. 657907 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (NICOLINI GIOVANNI) contro T. (AURELI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Proprietà industriale - Modelli - Contraffazione - Concorso con la tutela confusoria per imitazione servile - Condizioni.

In tema di proprietà industriale, qualora sussista la contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile sul presupposto che il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 31

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 19174 del 2015 Rv. 637121 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8930 del 14/05/2020 (Rv. 657903 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IRENE SCORDAMAGLIA.

Relatore: IRENE SCORDAMAGLIA.

M. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Minaccia o violenza proveniente da privato - Specificità dell'allegazione - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare ex artt. 14 lett. a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2007, riconducibile all'azione di privati, l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto non fosse riconducibile al concetto di "danno grave" la mera difficoltà, allegata dal richiedente, di pagare i creditori nel suo paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26823 del 2019 Rv. 655628 - 01, N. 23604 del 2017 Rv. 646043 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8931 del 14/05/2020 (Rv. 657904 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IRENE SCORDAMAGLIA.

Relatore: IRENE SCORDAMAGLIA.

I. (MAIORANA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Valutazione della specifica rilevanza- Conseguenze.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell'omessa audizione personale del richiedente, poichè l'obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dall'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 al precedente comma 10 (testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8944 del 14/05/2020 (Rv. 657907 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (NICOLINI GIOVANNI) contro T. (AURELI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Proprietà industriale - Contraffazione - Danni - Retroversione degli utili - Art. 125 c.p.i. -
Applicazione - Considerazione dei costi - Necessità.

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa lesa, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 11225 del 2015 Rv. 635580 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

D. (MEO GIORGIO) contro P. (RAFFAELLI ENRICO ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA
DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD
ADEMPIERE Diffida ad adempiere - Natura - Atto recettizio - Termine assegnato - Decorrenza.

In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4014 del 1978 Rv. 393616 - 01, N. 4310 del 2002 Rv. 553281 - 01, N. 953 del 1973 Rv. 363332 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8942 del 14/05/2020** (Rv. **657905 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

O. (MARGARUCCI CLAUDIO) contro O. (ARDIZZI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/07/2016

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Capacità distintiva - Valutazione - Termine di riferimento - Capacità percettiva del consumatore medio - Riferimento alla particolare categoria dei soggetti destinatari dei beni o dei servizi - Necessità - Criteri.

In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21588 del 2014 Rv. 632970 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2405 del 2015 Rv. 634215 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8944 del 14/05/2020** (Rv. **657907 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (NICOLINI GIOVANNI) contro T. (AURELI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016

050016 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IMITAZIONE SERVILE Riproduzione della confezione del prodotto altrui per forma e colore - Presupposto - Caratteristiche esteriori individualizzanti - Necessità.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Massime precedenti Conformi: N. 3478 del 2009 Rv. 606756 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8942 del 14/05/2020** (Rv. **657905 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

O. (MARGARUCCI CLAUDIO) contro O. (ARDIZZI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/07/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE
Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Tutela conseguente - Distinzione rispetto al marchio forte.

In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 15927 del 2018 Rv. 649528 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10205 del 2019 Rv. 653877 - 03

Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

D. (MEO GIORGIO) contro P. (RAFFAELLI ENRICO ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Diffida ad adempiere - Termine legale di 15 giorni - Derogabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l'adempimento inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Massime precedenti Vedi: N. 4535 del 1987 Rv. 453232 - 01, N. 22002 del 2019 Rv. 655266 - 01, N. 5979 del 1994 Rv. 487152 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 11/05/2020 (Rv. 657798 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

E. (CAROTTA MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE VENEZIA, 10/10/2018

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di rigetto della domanda - Deposito della copia autentica della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d'appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale deve essere proposto, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., con il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 18416 del 2010 Rv. 614218 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8611 del 07/05/2020 (Rv. 657902 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

D. (MANCUSO MARIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/07/2018

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Abbreviazione del termine di comparizione del debitore - Competenza del presidente - Fondamento.

Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes"; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'art. 15 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 5, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2561 del 2014 Rv. 629783 - 01, N. 3083 del 2018 Rv. 646879 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CLOTILDE PARISE.

Relatore: CLOTILDE PARISE.

O. (PEROZZI CRISTINA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

100153 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 24332 del 2016 Rv. 641900 - 01, N. 7233 del 2019 Rv. 653044 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9688 del 2013 Rv. 625795 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**

4. (MELIS ALESSANDRO) contro C. (BOERO MARIA GABRIELLA)

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 21434 del 2007 Rv. 600666 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9547 del 25/05/2020 (Rv. 657737 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**

G. (RUPPI COSIMO) contro C. (DE GIORGI ANNA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/02/2017

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Servitù di uso pubblico su strada - Contenuto - Domanda di risarcimento del danno proposta dal privato - Definitiva spoliazione del terreno - Accertamento del giudice del merito - Criteri.

La domanda di risarcimento del danno, proposta dal proprietario di una strada già assoggettata a servitù di uso pubblico di passaggio, il quale deduca di aver subito la definitiva spoliazione del terreno per effetto dell'illecito spossessamento operato dal comune, comporta il necessario accertamento dell'effettiva immutazione della precedente situazione di possesso concernente la detta strada, con la verifica delle concrete modalità di esercizio della servitù pubblica di passaggio, e delle ulteriori residue facoltà, poteri o utilità che fossero state sottratte al proprietario rispetto a quelle già perdute per effetto dell'esistenza della servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5282 del 1983 Rv. 430179 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9224 del 20/05/2020 (Rv. 657678 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI.

P. (TOGNON MASSIMILIANO) contro C. (CASA FEDERICO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza – Fallimento - Azione di simulazione di assegnazione di partecipazioni sociali - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Esclusione - Fondamento.

Sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal curatore tesa all'accertamento della simulazione dell'assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in quanto, avuto riguardo al "petitum" ed alla "causa petendi", la stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25163 del 2017 Rv. 647011 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

S. (CASSIANI MARCO) contro F. (CASTELLUCCI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/02/2018

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20878 del 2010 Rv. 614265 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9219 del 20/05/2020 (Rv. 657677 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MARCO MARULLI**. *Relatore:* **MARCO MARULLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Ammissione al passivo fallimentare - Privilegio di cui al n. 1) e al n. 8) dell'art. 2778 c.c. - Crediti INAIL per premi - Applicabilità - Limiti temporali - Esclusione.

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio previsto dal n. 1) dell'art. 2778 c.c. e dal n. 8) dello stesso art. 2778 c.c. si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti vantati dall'INAIL per premi, per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif., dalla l. n. 389 del 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2778 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2778 com. 1 lett. 8, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 4, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 16593 del 2010 Rv. 614499 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA**. *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

B. (SALDAMARCO CATELLO) contro T. (SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO)
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 20/11/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento civile - Assegno bancario - Azione risarcitoria nei confronti della banca trattaria - Mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1852

Massime precedenti Vedi: N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9221 del 20/05/2020 (Rv. 657772 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI.

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (RICCHIUTO PAOLO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/06/2018

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Controversie riguardanti l'applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sentenza del tribunale - Maggiorazione della sanzione applicata - Ricorso immediato per Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

In tema di controversie concernenti la tutela della riservatezza, è inammissibile il ricorso immediato per Cassazione ex art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, applicabile "ratione temporis", avverso la sentenza del tribunale che abbia statuito sulla maggiorazione della sanzione irrogata in conseguenza della violazione dell'art. 162, comma 2 bis, decreto cit., non venendo in tal caso in rilievo l'applicazione di norme del codice della "privacy", la cui violazione costituisce solo l'occasione per l'applicazione della detta sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 com. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10 com. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 186 del 2011 Rv. 615942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24708 del 2008 Rv. 604917 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9206 del 20/05/2020 (Rv. 657987 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

M. (PASANISI BERNARDINO) contro L. (ROTOLO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/03/2019

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Società di capitali - Azione individuale nei confronti degli amministratori - Comportamento conforme agli interessi sociali - Responsabilità - Sussistenza.

In tema di società, l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore, posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, restando irrilevante che il comportamento dell'amministratore sia stato conforme agli interessi della società o a vantaggio di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Massime precedenti Conformi: N. 8359 del 2007 Rv. 595809 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9208 del 20/05/2020 (Rv. 657790 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.

F. (ANDRIULLI FRANCESCO) contro F. (MARZOLA ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2017

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza collegiale - Diversa composizione del tribunale - Violazione del principio di immutabilità del collegio - Esclusione.

In tema di procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21667 del 2013 Rv. 627978 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9114 del 19/05/2020 (Rv. 657675 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

P. (CATALANO VESEVO) contro T. (ARIA ALFREDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

058049 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Funzione - Trattative per la cessione di quote sociali - Consegna di assegno bancario da parte di un terzo - Garanzia della serietà del comportamento di uno dei contraenti - Configurabilità.

La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed è pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegna ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Massime precedenti Vedi: N. 32026 del 2019 Rv. 656512 - 01, N. 24853 del 2014 Rv. 633880 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020** (Rv. **658009 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (CHIRICO MARIA LEONILDA FRANCESCA) contro B. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2014

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Proposizione di domanda specifica di risarcimento del danno - Condanna generica in appello - Esclusione - Condizioni dell'azione - Domanda subordinata di condanna generica - Inammissibilità - Ragioni.

Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'"an" sia al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del "ne bis in idem" non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul "quantum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2014 Rv. 632340 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020** (Rv. **658010 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

P. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 10/02/2015

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Recesso "ad nutum" - Principi di correttezza e buona fede - Rilevanza sul piano dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali - Conseguenze sull'ambito del sindacato giudiziale - Fattispecie.

Qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, anche alla luce del concreto atteggiarsi del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, aveva ritenuto affetta da nullità la clausola contrattuale che rimetteva l'esercizio del

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

diritto di recesso all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà del predisponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 20106 del 2009 Rv. 610222 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10071 del 28/05/2020 (Rv. 657758 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore:

ROSSANA GIANNACCARI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (LA TONA ALESSANDRO) contro M. (ALIOTO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2017

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Delibera condominiale - Impugnativa per difetto di convocazione - Legittimazione del condomino regolarmente convocato - Esclusione - Ragioni.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10069 del 28/05/2020 (Rv. 657757 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore:

GIUSEPPE DE MARZO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

B. (PELLEGRINO RAFFAELE) contro C. (RUBINO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

136304 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO Domanda di demolizione per generica violazione della disciplina sulle distanze - Applicazione della normativa antisismica - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.

La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 15105 del 2014 Rv. 631665 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9962 del 27/05/2020** (Rv. 657756 - 02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

C. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2017

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Acque – Impianti di scarico – Limiti di valore fissati dall'allegato V, punto I, del d.lgs. n. 152 del 2006 – Applicabilità a tutti gli impianti – Autorizzazione – Rilevanza – Limiti.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'allegato V, punto I, e dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui al suddetto allegato, senza alcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti o scarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al fine di individuare eventuali deroghe, che peraltro devono essere circoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guasto dell'impianto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1740 del 2020 Rv. 656852 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020** (Rv. 657755 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

F. (DIACO GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/10/2016

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie.

Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9953 del 27/05/2020** (Rv. 657754 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.**

Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.**

C. (MARTELLI MASSIMO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/05/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita - Consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Tutela del promittente compratore - Azione di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Azione ex art. 2932 c.c. ed azione di riduzione del prezzo - Ammissibilità in via alternativa.

In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione "quanti minoris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 7584 del 2016 Rv. 639308 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9962 del 27/05/2020** (Rv. 657756 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore:

GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

C. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2017

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Acque – Impianti di scarico – Scarico illecito – Ambito di applicazione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto, discende dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, dovendo, per l'effetto, escludersi che detti valori debbano essere osservati solo in caso di impianti di trattamento secondario, come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera mm).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. MM, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9766 del 26/05/2020** (Rv. 658008 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)
C. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/02/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 019883/2019 65483801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19883 del 2019 Rv. 654838 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020** (Rv. 658007 - 01)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.
Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.
V. (GALANTINO ANTONIO) contro C. (CANTATORE MARCO)
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 21/06/2016

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Avverso verbale di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle relative ad inosservanza delle norme sulla circolazione stradale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16 del 2007 Rv. 594112 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9760 del 26/05/2020** (Rv. 658005 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/04/2016

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Regolamento di competenza - Riassunzione - "Dies a quo" per l'intimato non costituito - Data di deposito in cancelleria del provvedimento - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di regolamento di competenza, per l'intimato non costituito nel giudizio di cassazione, il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per riassumere la causa davanti al giudice competente inizia a decorrere dal deposito in cancelleria del provvedimento adottato dalla Suprema Corte, essendosi l'intimato posto, per sua scelta, nella condizione fattuale di non essere destinatario della comunicazione prescritta dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6823 del 2010 Rv. 612051 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9762 del 26/05/2020 (Rv. 658006 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.**

R. (MERELLI MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/10/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Abuso del processo - Lite temeraria - Sovrapposibilità delle nozioni - Esclusione - Valutazione autonoma nel procedimento di equa riparazione - Possibilità.

In tema d'irragionevole durata del processo, l'ipotesi di abuso del processo di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, non esaurisce l'incidenza della temerarietà della lite sul diritto all'equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento; ne consegue che il giudice del procedimento "ex lege" n. 89 del 2001 può valutare anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9100 del 2016 Rv. 639641 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9386 del 21/05/2020 (Rv. 657706 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Parz. Diff.)

E. (COLONNA UGO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/12/2014

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Appalto - Art. 18, comma 3 bis, l. n. 55 del 1990 - Portata precettiva - Modalità del pagamento - Omessa indicazione nel bando di gara - Previsione nel contratto applicativo - Nullità parziale del bando - Conseguenze.

In tema di appalto, l'art. 18, comma 3 bis, della l. n. 55 del 1990 – il quale prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto, di indicare nel bando di gara se provvederà al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto, ovvero tramite l'appaltatore – è norma precettiva; l'omessa indicazione di tali modalità di pagamento nel bando di gara e la loro previsione nel solo contratto applicativo, determina, pertanto, la nullità parziale del bando medesimo e la conseguente sostituzione di diritto, ex art. 1419 c.c.,

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

delle clausole ad essa contrarie con la previsione normativa del pagamento diretto, in quanto ipotesi più favorevole all'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 3, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 648 del 2018 Rv. 646849 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9383 del 21/05/2020** (Rv. **657705 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**.

G. (CALGARO MARIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/05/2014

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Sottotetto - Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Configurabilità - Condizioni.

La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Vedi: N. 17249 del 2011 Rv. 619027 - 01, N. 6143 del 2016 Rv. 639396 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020** (Rv. **657703 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

L. (GIRONE LORENZA) contro D. (VACCARELLA VITA LUCREZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2015

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Nozione - Intenzione di donare - Indici rivelatori - Fattispecie.

La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1362

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4682 del 2018 Rv. 647845 - 01, N. 13619 del 2017 Rv. 644326 - 01, N. 18541 del 2014 Rv. 632422 - 01, N. 5410 del 1989 Rv. 464506 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9376 del 21/05/2020 (Rv. 657702 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

F. (DEPALO NICOLANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/01/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa Riparazione - Nullità processuali - Regime di sanatoria previsto per l'ordinario processo di cognizione - Applicabilità in via analogica - Conseguenze.

Nei procedimenti per il conseguimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l'ordinario processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente o omessa; in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, dovrà disporsi nuova convocazione ex art. 181 c.p.c., con esclusione dell'applicabilità dell'art. 737 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26267 del 2019 Rv. 655749 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9381 del 21/05/2020 (Rv. 657704 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

L. (FESTA DOMENICO) contro C. (COGGIATTI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2014

105041 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO Mandato - Sostituto del mandatario - Azione diretta del mandante - Condizioni.

L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per "mala gestio" rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituto; qualora quest'ultimo non possa esercitare un'azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l'operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3215 del 1972 Rv. 361013 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9371 del 21/05/2020** (Rv. **657750 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

G. (CARBONETTI FRANCESCO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Omessa comunicazione agli interessati degli esiti istruttori - Violazione del diritto di difesa e dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8237 del 2019 Rv. 653485 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9373 del 21/05/2020** (Rv. **657751 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

E. (PETRONIO UGO) contro A. (PASQUALI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

184025 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO Usi civici - Appello incidentale - Termine per la proposizione - Individuazione - Fondamento.

Nel giudizio di appello in materia di usi civici, la preclusione della facoltà di proporre appello incidentale è determinata esclusivamente dall'inizio dell'udienza di discussione fissata dal presidente, cioè dalla comparizione della parte, atteso che l'art. 4 della l. n. 1078 del 1930 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) è una norma speciale che prevale sugli artt. 166 e 343 c.p.c., incompatibili con essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9373 del 21/05/2020** (Rv. **657751 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

E. (PETRONIO UGO) contro A. (PASQUALI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

184034 USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI Opere realizzate senza titolo - Disciplina applicabile - Fattispecie.

Le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata nella parte in cui aveva dichiarato la natura demaniale civica di alcuni terreni e non anche delle opere idroelettriche abusivamente realizzate sui terreni medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9385 del 21/05/2020** (Rv. **657753 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

V. (SAGRAMOSO GIOVANNI ALESSANDRO) contro B. (CAPOLINO OLINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2017

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Produzione di documenti da parte dell'Autorità anche non comparsa o rimasta contumace - Ammissibilità - Termine per la produzione - Natura perentoria - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art. 87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 14016 del 2002 Rv. 557668 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9385 del 21/05/2020** (Rv. **657753 - 02**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

V. (SAGRAMOSO GIOVANNI ALESSANDRO) contro B. (CAPOLINO OLINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Procedura sanzionatoria ex art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 - Termine di conclusione del procedimento sanzionatorio - Computo - "Dies a quo" - Individuazione - Proroga - Conseguenze.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

Nella procedura sanzionatoria ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, il termine di duecentoquaranta giorni, previsto del regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 per la conclusione del procedimento, inizia a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

della contestazione. Ne consegue che, ove tale termine sia stato prorogato, il termine finale di conclusione del procedimento decorre dallo scadere del nuovo termine come prorogato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9374 del 21/05/2020** (Rv. **657752 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

B. (FURLANETTO ALBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/10/2015

011051 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE Appalto – Acquisto di materiali da terzi – Vizi – Rimedi esperibili.

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494 com. 2, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12704 del 2002 Rv. 557205 - 01, N. 3021 del 2014 Rv. 629958 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9225 del 20/05/2020** (Rv. **657700 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

D. (CORRADO PASQUALE) contro S. (TORNABUONI FILIPPO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 12/11/2012

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter – Ricorso ordinario per cassazione - Vizi - Mancata concessione termine per lo scambio di memorie – Omessa relazione del giudice relatore - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l'omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

e, dall'altro, contrarie alla "ratio" dell'art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9231 del 20/05/2020 (Rv. 657749 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (CALABRETTA GIULIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013449/2019 65388701

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020 (Rv. 657701 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

K. (CAINARCA GIACOMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate – Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8782 del 12/05/2020** (Rv. 657699 - 03)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (LIPARI NICOLO') contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

033001 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Prova della condotta illecita - Presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'"insider trading" attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1529 del 2018 Rv. 647782 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8782 del 12/05/2020** (Rv. 657699 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (LIPARI NICOLO') contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Fattispecie analoghe, simili o identiche - Sentenze pronunziate da collegi diversi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario - Identità delle motivazioni - Impossibilità di individuare il collegio che ha elaborato la decisione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere.

L'identità della motivazione di sentenze pronunziate da diversi collegi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, con riferimento a fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche non rappresenta un motivo sufficiente per ritenere che la decisione sia stata deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, né infirma l'attribuibilità, ai rispettivi giudici che le abbiano emesse, delle decisioni e delle ragioni che le sostengono né, ancora, lascia ragionevolmente supporre alcuna indebita influenza sul procedimento di formazione della volontà espressa nelle pronunce adottate, dovendo la paternità della decisione essere attribuita esclusivamente al collegio che abbia elaborato la decisione stessa, quale emergente dall'epigrafe della sentenza-documento, ove il nominativo dei giudici ivi riprodotto coincida con quello, risultante dal verbale di udienza - fidefacente fino a querela di falso - di coloro che abbiano assistito all'udienza di discussione ed abbiano trattenuto la causa in decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la corrispondenza testuale tra la decisione impugnata ed altre sentenze rese, con riferimento ad ulteriori soggetti coinvolti nella stessa

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

vicenda sostanziale, da diversi collegi della medesima corte di appello, sia circostanza sufficiente a sovvertire la presunzione di corrispondenza tra i giudici presenti alla discussione della causa e collegio deliberante, evidenziando come l'assoluta similitudine delle fattispecie decise renda del tutto comprensibile, se non addirittura opportuna, una uniformazione dei diversi estensori in sede di successiva stesura delle rispettive motivazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22562 del 2016 Rv. 641641 - 01, N. 19662 del 2006 Rv. 592140 - 01, N. 15879 del 2010 Rv. 613856 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8782 del 12/05/2020 (Rv. 657699 - 02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (LIPARI NICOLO') contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

033001 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Provenienza dell'informazione da un terzo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l'espressione "informazione" va intesa quale "conoscenza", indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno trasmessa da altri all'agente, presupponendo la fattispecie sanzionatrice che sia accertato non un collegamento causale orientato tra l'informazione posseduta e l'attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/01/2003 num. 6 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24310 del 2017 Rv. 645794 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8782 del 12/05/2020 (Rv. 657699 - 04)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (LIPARI NICOLO') contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Conseguenze.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale del 21 marzo 2019, n. 63, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui tale norma, relativamente agli

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

illeciti disciplinati dagli artt. 187-bis e ter del T.U.F., escludeva l'applicazione retroattiva "in mitius" del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dal comma 3 dello stesso art. 6, va cassata la sentenza che abbia ritenuto legittima la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale, imponendosi una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23814 del 2019 Rv. 655356 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8779 del 12/05/2020 (Rv. 657698 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**

S. (PETRAROTA VITO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/02/2016

157029 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - IN GENERE Servitù di passaggio coattivo - Luogo di esercizio - Determinazione - Criteri.

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo; il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21255 del 2009 Rv. 609690 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

T. (PARENTE ANGELICA) contro N. (GULLOTTA FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2014

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza di appello - Revocazione parziale - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 1972 Rv. 361361 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FELICE MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

S. (BAJETTO FABIO) contro C. (MANARA GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/10/2010

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02, N. 671 del 1970 Rv. 345868 - 01, N. 2379 del 2018 Rv. 647932 - 01, N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01, N. 9626 del 1994 Rv. 488616 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 (Rv. 657694 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

E. (BIANCHI LORENZO) contro P. (BATTOLLA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015

187044 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE Vizi della cosa venduta - Riconoscibilità - Valutazione rimessa al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per limiti della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e, cioè, nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per inadeguatezza della stessa ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. cit., per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 24726 del 2017 Rv. 645802 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

F. (PARTELE FEDERICO) contro F. (DE BENI AUGUSTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/02/2015

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALALE - TERMINE Termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 28571 del 2013 Rv. 629294 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8640 del 07/05/2020 (Rv. 657695 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA**

PICARONI. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

F. (CONSOLO CLAUDIO) contro C. (POLVERARI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Termine per l'adempimento da fissarsi per accordo delle parti - Mancata fissazione - Conseguenze - Impossibilità giuridica di esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione.

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 14345 del 2009 Rv. 608529 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 (Rv. 657694 - 02)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

E. (BIANCHI LORENZO) contro P. (BATTOLLA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Ricorso per accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Permanenza - Limiti.

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3357 del 2016 Rv. 638685 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

C. (ABATE SALVATORE) contro C. (MARZO RICCARDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/07/2018

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 2570 del 1981 Rv. 413344 - 01, N. 29829 del 2011 Rv. 620805 - 01, N. 1665 del 2017 Rv. 642478 - 01, N. 13621 del 2014 Rv. 631418 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020** (Rv. 657759 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

C. (ZITO DAVIDE) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE, 08/02/2018

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13019 del 2007 Rv. 597292 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10065 del 28/05/2020** (Rv. 657760 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

B. (GALLI ANNA MARIA) contro B. (BAZZI NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018

168257 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Sottoscrizione apocrifa del testamento - Convalida - Esclusione - Fondamento.

L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocriфа del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 11195 del 2012 Rv. 623129 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

C. (ABATE SALVATORE) contro C. (MARZO RICCARDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/07/2018

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovrintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Civ. art. 1113

Massime precedenti Vedi: N. 4330 del 1986 Rv. 447094 - 01, N. 19529 del 2012 Rv. 624311 - 01, N. 78 del 2013 Rv. 624729 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 (Rv. 658013 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.

S. (ZIDARICH MARCO) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 22/10/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Spese relative - Pagamento a carico del richiedente - Necessità - Natura di spese giudiziali nel successivo giudizio di merito - Configurabilità.

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2017 Rv. 644644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4156 del 2012 Rv. 621642 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020 (Rv. 658012 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

A. (PROSPERINI ALBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo – Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Natura – Rapporti con la fase monitoria – Conseguenze in tema di liquidazione delle spese in sede di opposizione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; senonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26851 del 2016 Rv. 641924 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.

R. (PETRETTI ALESSIO) contro G.

Regola competenza

058159 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

SCRITTA - IN GENERE Clausole vessatorie - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Necessità di approvazione scritta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3373 del 1979 Rv. 399788 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15385 del 2000 Rv. 542369 - 01, N. 3407 del 1986 Rv. 446354 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

L. (LOJODICE OSCAR) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 14/11/2017

100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE Provvedimento giudiziale in formato cartaceo – Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 – "Dies a quo" – Attestazione di avvenuto deposito – Rilevanza - Sentenza redatta in formato elettronico – Differenze.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile "ratione temporis" il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il "dies a quo" coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 02/03/1989 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13794 del 2012 Rv. 623301 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020** (Rv. 657707 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

T. (MIGLIETTA STEFANO) contro M. (STORELLA ALVARO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/07/2018

058071 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Successioni - Annullabilità del testamento - Azione di annullamento - Effetti.

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE In genere.

La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunciato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 1441

Massime precedenti Vedi: N. 236 del 1967 Rv. 326013 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020** (Rv. 657707 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

T. (MIGLIETTA STEFANO) contro M. (STORELLA ALVARO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/07/2018

168251 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Data dell'atto - Indicazione completa del giorno, mese ed anno - Necessità - Omissione totale o parziale - Annullamento del testamento - Valutazione della rilevanza sul regolamento d'interessi contenuto nell'atto - Esclusione.

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 12124 del 2008 Rv. 603424 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20703 del 2013 Rv. 627712 - 01, N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020** (Rv. **657719 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**.

Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (IMBIMBO MASSIMO) contro P. (FILIPPETTO MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 14/12/2016

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) - Presupposti - Consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto - Destinatario ex art. 145 c.p.c. - Individuazione.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 461 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24823 del 2016 Rv. 642027 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9694 del 26/05/2020** (Rv. **657691 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore:

MARILENA GORGONI.

A. (DI TOMASSI GIORGIO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2018

148073 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA Rapporti con la responsabilità per cose in custodia - Prova liberatoria - Contenuto.

La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19975 del 2005 Rv. 584485 - 01, N. 11053 del 2008 Rv. 602929 - 01, N. 16231 del 2005 Rv. 583117 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9872 del 26/05/2020** (Rv. **657718 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore:

COSIMO D'ARRIGO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

S. (ZITO DOMENICO) contro B. (COSTANZA ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 15/11/2016

079007 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO Cose appartenenti al debitore - Titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di credito del terzo pignorato - Vendita ex art. 552 c.p.c. - Necessità.

Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporre la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2001 Rv. 545249 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020** (Rv. **657689 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore:

ANTONELLA DI FLORIO.

C. (CARLEVARO ANSELMO) contro V. (BATINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Scadenza del termine ex art. 369 c.p.c. - Possibilità di produrre ulteriori documenti ex art. 372 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10967 del 2013 Rv. 626578 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9719 del 26/05/2020** (Rv. **657768 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO**

ROSSETTI. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (PANIZ MAURIZIO) contro B. (DELLA COLLETTA LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2016

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE Nullità del contratto di compravendita - Effetti - Incidenza sulla dichiarazione di scienza relativa all'incasso del prezzo - Esclusione - Conseguenze - Efficacia probatoria della dichiarazione.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
In genere.

La dichiarazione di nullità di un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso contenuta, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo. Ne consegue che tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 1980 Rv. 408772 - 01, N. 11673 del 2007 Rv. 596716 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9714 del 26/05/2020 (Rv. 657767 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (NICOSIA GIUSEPPE) contro M. (GRECO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/10/2018

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Persona ricoverata in un centro di assistenza tenuto a svolgere attività di terapia occupazionale - Danno cagionato al ricoverato - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità –Contenuto – Fattispecie.

A carico del personale di un centro di assistenza per lo svolgimento di attività di terapia occupazionale sussiste l'obbligo di sorvegliare l'assistito in modo adeguato alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile, richiesta dall'art. 1218 c.c., non può essere fornita deducendo l'asserita eccezionalità di quelle ipotesi di rischio alle quali si intende provvedere proprio attraverso la prestazione contrattuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità delle operatrici socio-assistenziali della struttura per il decesso di un soggetto adulto, affetto da oligofrenia di grado elevato, rimasto vittima di soffocamento da ingestione di cibo mentre era affidato al centro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 413, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2047

Massime precedenti Vedi: N. 22331 del 2014 Rv. 633104 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9686 del 26/05/2020 (Rv. 657716 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (LENTINI GIOVANNI) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/02/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Compensazione con controcredito del debitore esecutato - Opponibilità al creditore - Condizioni - Divieto di compensazione con credito azionato per il mantenimento del coniuge separato - Insussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 447 com. 2, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10362 del 1997 Rv. 509100 - 01, N. 11689 del 2018 Rv. 648702 - 01, N. 30323 del 2019 Rv. 656147 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020 (Rv. 657766 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

G. (GRIMALDI ERICH) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 09/11/2016

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.

178419 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO In genere.

L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19739 del 2014 Rv. 632018 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9332 del 1996 Rv. 500211 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI.

P. (MELUCCO ANDREA) contro P. (TACCIA DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016

SEZIONE TERZA E VI TERZA

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 778 del 2012 Rv. 621200 - 01, N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020 (Rv. 657846 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:*

GABRIELE POSITANO. *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

P. (MASTRANGELO ROCCO) contro S. (CORSO MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/05/2018

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare - Invalidità del contratto dissimulato di maggiorazione del canone - Prova per testimoni - Ammissibilità - Principio di prova scritta ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c. - Contenuto - Fattispecie.

In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebitto, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un'agenzia immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1424 com. 1 lett. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11611 del 2010 Rv. 612929 - 01, N. 20881 del 2018 Rv. 650430 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020** (Rv. **657847 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore:

GABRIELE POSITANO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (CARBONI MAURO) contro M. (RIZZO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale -
Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie.

In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21388 del 2005 Rv. 585038 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9682 del 26/05/2020** (Rv. **657848 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO**

ROSSETTI. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (MASSARO ASSUNTA) contro N. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/01/2017

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA'
PERSONALE - PERMANENTE Soggetto leso - Disoccupazione al momento del sinistro - Danno
futuro collegato all'invalidità permanente - Criteri di liquidazione.

Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 01, N. 9048 del 2018 Rv. 648487 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020** (Rv. **657717 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore:

COSIMO D'ARRIGO. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

T. (POMARICI ROMANO) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/12/2015

SEZIONE TERZA E VI TERZA

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione stradale - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Omesso mutamento del rito entro la prima udienza - Conseguenze - Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla tempestività dell'opposizione.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19298 del 2017 Rv. 645152 - 01, N. 186 del 2020 Rv. 656826 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020 (Rv. 657845 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Parz. Diff.)

T. (D'ISA CLAUDIO) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing finanziario - Contratto di fornitura della cosa - Azione dell'utilizzatore nei confronti del fornitore - Configurabilità - Litisconsorzio necessario del concedente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1490

Massime precedenti Vedi: N. 17145 del 2006 Rv. 593959 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19785 del 2015 Rv. 636743 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9720 del 26/05/2020** (Rv. **657769 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

P. (RUSSO STEFANO) contro A. (TRANI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/08/2017

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Esecuzione forzata del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Rimedi - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Alternatività - Condizioni - Fattispecie in tema di pretesa usucapione del bene da demolire.

Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora allegghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9706 del 26/05/2020** (Rv. **657783 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

G. (D'IPPOLITO DOMENICO) contro D. (BISCOSI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/02/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Lesione del diritto all'autodeterminazione - Conseguenze dannose - Individuazione - Fattispecie in tema di tardiva acquisizione dell'informazione sulle gravi malformazioni del nascituro.

Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascita) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'omessa informazione della gestante, perché le allegatte alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d. sindrome di "Down", e non nella ritardata conoscenza di tale circostanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28742 del 2018 Rv. 651525 - 01, N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 04, N. 16892 del 2019 Rv. 654400 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9666 del 26/05/2020** (Rv. **657815 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **DANILO SESTINI**. Relatore: **DANILO SESTINI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (AMENDOLA PASQUALE) contro S. (BELVINI GENNARO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2017

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Omessa consegna del bene da parte del locatore - Obbligo del conduttore di pagare il canone - Esclusione - Facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva o per la risoluzione - Irrilevanza.

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE In genere.

La mancata consegna dell'immobile locato da parte del locatore esclude l'obbligo del conduttore di pagare il canone, senza che assuma rilievo la facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva del bene o per la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2930, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 11783 del 2017 Rv. 644197 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9862 del 26/05/2020** (Rv. **657692 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (FERRANTE MARCELLA) contro B. (CORVINO ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto di fideiussione - Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale - Interpretazione - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24296 del 2017 Rv. 645838 - 02, N. 19300 del 2005 Rv. 585159 - 01, N. 26042 del 2005 Rv. 585736 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9250 del 20/05/2020** (Rv. **657687 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro D. (NIGRO NINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2015

032026 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE Ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista - Esposizione dell'ente nei confronti del tesoriere per anticipazioni - Procedura di estinzione del debito (d.m. 4 agosto 2009) - Preferenza della banca titolare del

SEZIONE TERZA E VI TERZA

servizio di tesoreria sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale - Esclusione.

056003 CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DIRITTI DELLA BANCA - IN GENERE In genere.

L'esposizione dell'ente pubblico sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997 per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca-tesoriere, ove non sia ripianata attraverso le rimesse delle entrate non vincolate dell'ente, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa in favore della banca creditrice, secondo la procedura di cui al d.m. 4 agosto 2009, la quale non introduce alcun titolo di preferenza, in deroga al principio ex art. 2741 c.c., a favore della banca titolare del servizio di tesoreria, ma realizza lo stesso effetto solutorio della rimessa eseguita su un conto corrente affidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, DM min. EFI 04/08/2009, Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 279 art. 7, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 77 quater CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20394 del 2017 Rv. 645218 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

R. (NAPPI SEVERINO) contro V. (LANZI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2017

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.

L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 17531 del 2014 Rv. 632543 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9250 del 20/05/2020** (Rv. **657687 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro D. (NIGRO NINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2015

032026 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE Pignoramento presso terzi di ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista - Vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. in favore del creditore - Condizioni - Anteriorità del pignoramento al perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Tesoreria dello Stato.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell'ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 543, DM min. EFI 04/08/2009, Decreto Legisl. 12/04/2001 num. 201, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7863 del 2011 Rv. 617433 - 01, N. 6393 del 2015 Rv. 634964 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9257 del 20/05/2020** (Rv. **657644 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

D. (ARENA ANNA) contro A. (RAVI' ANTONINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/12/2016

097157 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE Sconti sulle specialità farmaceutiche in favore del Servizio sanitario nazionale - Applicabilità alle farmacie rurali delle quote di sconto ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 549 del 1995, e dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 347 del 2001, conv. dalla l. n. 405 del 2001 - Condizioni - Limiti del fatturato complessivo annuo - Inclusione nel fatturato dei "tickets" versati dagli assistiti - Necessità.

Ai fini della determinazione della percentuale dello "sconto" trattenuto dal Servizio sanitario nazionale sulle indennità rimborsate alle specialità farmaceutiche erogate dalle farmacie rurali - secondo la disciplina, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della l. n. 549 del 1995 e dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 347 del 2001 (convertito dalla l. n. 405 del 2001) - il limite del fatturato complessivo annuo delle farmacie va quantificato includendo le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti (cc.dd. "tickets").

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 221 art. 1, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 18/09/2001 num. 347 art. 11 com. 1, Legge 16/11/2001 num. 405 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 551 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16546 del 2009 Rv. 609093 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9260 del 20/05/2020** (Rv. **657688 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO.** Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

I. (PANCARI SABRINA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/11/2017

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, ai sensi del d.l. n. 351 del 2001 - Condizioni - Fondamento.

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere.

In tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla l. n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato - con le modalità indicate nell'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 - la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla "cartolarizzazione" degli immobili pubblici, l'opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un'altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1 com. 1, Legge 24/04/2004 num. 104, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1359 del 2017 Rv. 642467 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020** (Rv. **657686 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **GABRIELE POSITANO.** Relatore: **GABRIELE POSITANO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (SCORNAJENGI LUIGI) contro I. (BILETTA ALESSANDRO ALDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Prescrizione - Termine.

L'azione di restituzione proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito ed è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 5611 del 1983 Rv. 430553 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9256 del 20/05/2020** (Rv. 657635 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

D. (SOLINAS GIANNI) contro M. (SCANFERLATO FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2017

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - Qualificazione - Scadenza dell'obbligazione principale - Recesso del fideiussore - Effetti - Fattispecie.

108009 MUTUO - ESTINZIONE - SCADENZA DEL TERMINE E COMPIMENTO DELL'USO In genere.

In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento - il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell'equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro - ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito - ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1818, Cod. Civ. art. 1816

Massime precedenti Vedi: N. 23171 del 2017 Rv. 645966 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9237 del 20/05/2020** (Rv. 657782 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE**

CRICENTI. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

V. (VITI PAOLO) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Interessi convenzionali di mora – Violazione del tasso soglia - Art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Nullità - Estensione dell'invalidità alla pattuizione degli interessi corrispettivi - Esclusione - Fondamento.

La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5598 del 2017 Rv. 643977 - 01, N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 02, N. 27442 del 2018 Rv. 651333 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)

C. (BAUZULLI FILIPPO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2017

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Determinazione - Periodo di riferimento - Conseguenze.

Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur", con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 1111 del 2020 Rv. 656651 - 01, N. 22607 del 2016 Rv. 642965 - 01, N. 4010 del 2006 Rv. 587397 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

O. (PIERRO ANTONELLO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2017

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Contratto di assicurazione contro i danni - Clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà - Nullità - Fondamento - Norme violate - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di

SEZIONE TERZA E VI TERZA

fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020 (Rv. 657840 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.**

A. (MAZZONI CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/08/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Applicazione interessi usurari - Decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia - Giudizi di merito - Onere delle parti di produrre tali decreti - Esclusione - Potere-dovere del giudice di acquisirli - Sussistenza - Modalità di acquisizione - Limiti nel giudizio di legittimità.

Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2661 del 2020 Rv. 657089 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8896 del 13/05/2020 (Rv. 657844 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

B. (GARAU PAOLO) contro G. (VINCENTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/05/2018

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Resistenza in giudizio dell'assicurato in proprio non dovuta a responsabilità dell'assicuratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dall'assicurato, pur se non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e senza che assuma rilevanza il fatto che la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato (nella specie, eccedenti il massimale), giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14107 del 2019 Rv. 654183 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore:

GIUSEPPE CRICENTI. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (LANZARA CORRADO) contro C. (LANZARA CORRADO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Fondamento - Fattispecie.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, non assumendo rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, poiché tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento. (In causa avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato a titolo di clausola penale e spese di lite nel corso di diverso giudizio tra le stesse parti, concluso con la mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio successivamente all'accoglimento del ricorso per cassazione, la S.C. ha chiarito, in applicazione del principio massimato, che, avendo la medesima Cassazione espresso, nel precedente processo, il principio di diritto solo in materia di rideterminazione d'ufficio della clausola penale, la decisione circa la spettanza di una somma a tale titolo non era passata in giudicato perché, in conseguenza della detta mancata riassunzione, quell'intero processo era rimasto caducato e la restituzione di quanto versato, essendone venuto meno il titolo giudiziale, competeva all'istante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6188 del 2014 Rv. 629888 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1403 del 1989 Rv. 462233 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8884 del 13/05/2020 (Rv. 657868 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

L. (PASCUCCI FRANCO) contro O. (CHERSEVANI PAOLO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2016

SEZIONE TERZA E VI TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Allegazione di avvenuta applicazione di tabelle diverse da quelle di Milano - Rilevanza "ex se" -
Esclusione - Limiti.

In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 913 del 2018 Rv. 647128 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020** (Rv. **657866 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA**.

T. (GUFONI CARLO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2018

122030 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - ABUSO Divulgazione di immagine altrui - Minore - Assenza di consenso - Manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale - Liceità della divulgazione ex art. 97 l. n. 633 del 1941 - Presupposti - Fattispecie.

La pubblicazione dell'immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all'art. 97 della l. n. 633 del 1941, se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. (Nella specie, la S.C., pur confermando la decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno patito, ha ritenuto illecita l'acquisizione e la pubblicazione dell'immagine di due minori in assenza del relativo valido consenso, considerato non sostituibile dalla presenza, all'interno di un parco acquatico, di cartelli di avviso dello svolgimento di un servizio di "fotoshooting", finalizzato a pubblicizzare un evento ludico, essendo le fotografie specificatamente incentrate sulle dette minori nell'atto di utilizzare uno scivolo gonfiabile il giorno della sua inaugurazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17211 del 2015 Rv. 636902 - 01, N. 24110 del 2013 Rv. 628877 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8889 del 13/05/2020** (Rv. **657827 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (ROSI FRANCESCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Responsabilità dello Stato italiano - Sussistenza - Natura - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

L'omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (nella specie, la direttiva n. 75/129/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi) dà luogo a una responsabilità contrattuale dello Stato per violazione di un obbligo "ex lege", di natura indennitaria per attività non antiggiuridica, la quale, essendo soggetta alle ordinarie regole di risarcibilità del danno, richiede che l'attore provi la derivazione causale di quest'ultimo quale conseguenza dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/02/1975 num. 129, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9147 del 2009 Rv. 607428 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI.

G. (ALVISI RINALDO) contro U. (NANNA ROCCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/05/2018

079163 ESECUZIONE FORZATA - PEGNO Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti.

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2785, Cod. Civ. art. 2796, Cod. Civ. art. 2797, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2911, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2922

Massime precedenti Vedi: N. 6894 del 1987 Rv. 455092 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020** (Rv. **657867 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**.

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CORSINI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2018

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Nascita di tale privilegio - Individuazione del momento - Fondamento - Revoca dell'intervento di sostegno - Opponibilità alla massa dei creditori in ipotesi di concordato preventivo - Ammissibilità.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

La revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che posseda alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168 com. 3, Cod. Civ. art. 2745

Massime precedenti Vedi: N. 2664 del 2019 Rv. 652683 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8888 del 13/05/2020** (Rv. **657841 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CASTELLANETA MARIA ANNA PIA) contro D. (CARROZZO SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 24/08/2017

001067 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE Acquedotto Pugliese spa - Compiti da assolvere nei comuni serviti - Obblighi - Responsabilità per i danni causati a terzi ex art. 2051 c.c. - Fondamento - Fattispecie.

148017 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

L'Acquedotto pugliese spa deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. (Nella fattispecie, nella quale un privato aveva agito per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue dal collettore della fogna cittadina, la S.C. ha dato rilievo, altresì, alla convenzione stipulata dall'ente in questione con il comune interessato, con la quale era stata affidata al primo

SEZIONE TERZA E VI TERZA

la gestione del servizio idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 02/08/1938 num. 1464, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19773 del 2003 Rv. 569209 - 01, N. 14143 del 2011 Rv. 618350 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. (TRAVERSO CARLO) contro M. (PIZZORNI PIER GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/06/2017

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.

Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25045 del 2016 Rv. 641779 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. (BARILA' FRANCESCO) contro B. (RIZZO CARLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 03/10/2017

079164 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice - Forme - Soggetto nei confronti del quale eseguirlo - Individuazione - Fondamento - Legittimazione dell'ufficio giudiziario interessato - Esclusione - Fattispecie.

Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice (nella specie, di un processo esecutivo) va effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, benché all'ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice. Ne consegue la radicale illegittimità del pignoramento presso terzi nei confronti dell'ufficio giudiziario ove è custodito il

SEZIONE TERZA E VI TERZA

libretto in questione o all'ordine del quale può disporsi degli importi giacenti, non potendo esso qualificarsi debitore né del documento in sé né dei menzionati importi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 1987 Rv. 454530 - 01, N. 798 del 1981 Rv. 411280 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (BARILA' FRANCESCO) contro B. (RIZZO CARLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 03/10/2017

079164 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione - Oggetto - Individuazione - Fondamento.

Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato, trattandosi di un documento di legittimazione e non di un titolo di credito, bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali somme da parte dell'amministrazione emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 798 del 1981 Rv. 411280 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 06)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11096 del 2019 Rv. 656870 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020** (Rv. **657916 - 04**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIACOMO TRAVAGLINO**. Relatore: **GIACOMO TRAVAGLINO**.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporti con la valutazione di credibilità - Limiti a tale obbligo.

In materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all'obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Ne consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l'obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno; alle stesse conclusioni, inoltre, dovrà giungersi qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l'esame della domanda, ovvero rinunci espressamente e motivatamente ad una delle possibili forme di protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti *Difformi*: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01 Rv. 654624 - 03

Massime precedenti *Vedi*: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020** (Rv. **657916 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIACOMO TRAVAGLINO**. Relatore: **GIACOMO TRAVAGLINO**.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Poteri-doveri del giudice - Specifica indicazione ad opera della parte della forma di protezione invocata - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l'espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell'atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 6923 del 2020 Rv. 657499 - 01, N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01, N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Correlazione con le allegazioni del richiedente - Necessità - Fatti intrinsecamente inattendibili - Conseguenze - Incidenza in ogni caso sull'obbligo di cooperazione istruttoria - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Tuttavia tale adempimento non può essere escluso solo perchè, in base agli indicatori di credibilità soggettiva forniti dall'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazioni della parte risultino intrinsecamente inattendibili, poiché, in questo modo, la valutazione di credibilità non atterrebbe più alla prova, ma diverrebbe una condizione di ammissibilità o un presupposto del riconoscimento del diritto o, comunque, si risolverebbe in un giudizio sulla lealtà processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Costituzione art. 10

Massime precedenti Difformi: N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01 Rv. 654624 - 03, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Cooperazione istruttoria del giudice - Priorità rispetto alla valutazione di credibilità - Eccezioni.

La protezione sussidiaria, disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d'ufficio dal giudice in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve

SEZIONE TERZA E VI TERZA

precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 05)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Autonoma individuazione di tali presupposti rispetto a quelli previsti per le protezioni maggiori - Necessità - Fondamento - Utilizzabilità degli stessi fatti storici per ottenere le diverse forme di protezione - Ammissibilità.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Difformi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7622 del 2020 Rv. 657464 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6923 del 2020 Rv. 657499 - 01, N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02, N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (SABATINO MICHELE) contro H. (GIACONIA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Fatto oggetto di una testimonianza - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità.

Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2482 del 2019 Rv. 652386 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020** (Rv. **657836 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (SABATINO MICHELE) contro H. (GIACONIA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

129056 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DELL'INFORTUNATO Concorso di colpa - Determinazione della somma spettante all'INAIL in via di rivalsa - Criteri.

In caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi, verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4879 del 2015 Rv. 634791 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8810 del 12/05/2020** (Rv. **657914 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

Z. (SPAGNOLO SANTO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Interpretazione delle clausole sull'estensione e la portata del rischio assicurato - Valutazione demandata esclusivamente al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Conformi: N. 7597 del 2006 Rv. 587980 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 03)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

P. (SERRANI DANILO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2018

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Fondamento - Esclusione di responsabilità - Onere della prova - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore - che era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che già aveva provocato in passato danni, mentre era all'interno del cortile della scuola, durante l'attività ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori - senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sull'assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorvegliato, l'evento si sarebbe ugualmente verificato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01, N. 25029 del 2008 Rv. 605125 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020** (Rv. 657915 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

P. (SERRANI DANILO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2018

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Amministrazione scolastica - Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Presupposti - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie.

L'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connesso alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di una scuola per la lesione causata ad un'allieva da un altro studente con un oggetto, sito nel cortile dell'istituto, durante l'attività ricreativa successiva al pranzo, ancorché svolta sotto la sorveglianza non degli insegnanti ma di educatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4298 del 2019 Rv. 652666 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020** (Rv. 657837 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore:

COSIMO D'ARRIGO. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

R. (MACONE PIERFRANCESCO) contro S. (BAJETTO FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 17/04/2018

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Attestazione di conformità della procura alle liti - Deposito in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico - Ammissibilità - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla notifica a mezzo PEC - Sussistenza.

L'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, DPR 11/02/2005 num. 68, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 83 del 2019 Rv. 652449 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020** (Rv. **657864 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (CICCONI ENNIO MARIA) contro C. (FRANCIOSI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2018

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Momento di decorrenza - Individuazione - Distinzione fra giorno di presentazione della domanda e data di cessazione della coabitazione - Rilevanza - Distinzione - Conseguenze - Decisione sul reclamo - Decorrenza degli effetti.

In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3302 del 2017 Rv. 643362 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020** (Rv. **657915 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (SERRANI DANILO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2018

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Accoglimento della domanda d'iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Predisposizione di accorgimenti - Necessità - Portata.

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 22752 del 2013 Rv. 628691 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020** (Rv. **657837 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

R. (MACONE PIERFRANCESCO) contro S. (BAJETTO FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 17/04/2018

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Atto di citazione notificato - Mancata sottoscrizione del difensore - Sanatoria - Presupposti.

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9874 del 2005 Rv. 582785 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8526 del 06/05/2020** (Rv. **657811 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (ROSSI GUIDO) contro T. (ZAZZA ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/03/2017

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Deterioramento dell'immobile locato - Risarcimento del danno - Presupposti - Fattispecie.

L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore. (Nella specie, la riconsegna era avvenuta per consentire che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla quale il deterioramento non aveva avuto alcuna incidenza economica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1590 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17964 del 2014 Rv. 632196 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8528 del 06/05/2020** (Rv. **657826 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

L. (BAFFA AQUILINA VALERIA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2018

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione sollevata dopo l'esame - Natura - Eccezione di nullità.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2014 Rv. 632027 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020 (Rv. 657919 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SANTUCCI VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/07/2015

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione - Atto di recepimento in Italia - Individuazione - Successiva modifica, con direttiva CEE 93/16, degli obblighi relativi alla misura di tale remunerazione - Esclusione - Carattere innovativo di quest'ultima direttiva - Esclusione - Conseguenze.

Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 300 lett. E CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 6355 del 2018 Rv. 648407 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8513 del 06/05/2020** (Rv. **657809 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (MAGANUCO EMANUELE) contro M. (MASTICE EDOARDO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/01/2017

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Inoltro degli atti a mezzo di corriere privato - Data della spedizione - Irrilevanza - Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Esclusione.

Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1465 del 1991 Rv. 470887 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020** (Rv. **657781 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (VERDE FRANCO) contro C. (MIRANDA CATELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/04/2018

114055 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA' DELL'APPALTATORE Onere della riserva - Esclusione - Inadempimento consistente nella illegittima sospensione dei lavori - Mancata riserva nel verbale di sospensione o di ripresa - Rilevanza - Limiti.

In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto; ciò, tuttavia, non esclude che - ove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica (non già della decadenza, bensì) della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Massime precedenti Conformi: N. 388 del 2006 Rv. 586521 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22036 del 2014 Rv. 632826 - 01, N. 22275 del 2016 Rv. 642646 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020** (Rv. **657806 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (GAUDENZI STEFANIA) contro M. (NOVELLI GIAN PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/11/2017

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Parametri - Diligenza qualificata e buona fede oggettiva - Interruzione del processo - Omessa comunicazione al cliente - Mancata riassunzione ed estinzione del giudizio - Responsabilità del difensore - Sussistenza.

L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 19520 del 2019 Rv. 654569 - 01, N. 4790 del 2014 Rv. 630405 - 01, N. 18360 del 2010 Rv. 614291 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8530 del 06/05/2020** (Rv. **657812 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

S. (PEPE NICOLA) contro U. (RASCAZZO OSVALDO)

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 15/12/2017

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Richiesta di risarcimento del danno subito da persone e cose - Frazionamento della domanda - Presupposti - Limiti - Fondamento.

Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integrano un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sole considerate, né la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, né la semplice ricorrenza di presupposti processuali più gravosi per l'azione relativa ad una delle componenti del danno, soprattutto in caso di intervalli temporali modesti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 17019 del 2018 Rv. 649441 - 02, N. 337 del 2020 Rv. 656587 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020 (Rv. 657777 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO VALLE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (DONATI ENRICO) contro C. (SANTACROCE SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/05/2018

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025112/2017 64645101

Massime precedenti Conformi: N. 25112 del 2017 Rv. 646451 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8495 del 06/05/2020 (Rv. 657780 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (AMBROSIO RENATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011360/2018 64880701

Massime precedenti Conformi: N. 11360 del 2018 Rv. 648807 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8495 del 06/05/2020 (Rv. 657780 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (AMBROSIO RENATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001566/2019 65268601

Massime precedenti Conformi: N. 1566 del 2019 Rv. 652686 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020** (Rv. **657808 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (GOZZI RICCARDO) contro B. (ZAGANELLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/12/2017

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Liquidazione danno non patrimoniale - Indicazione dei criteri posti a base del procedimento valutativo - Necessità - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fondamento.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1553 del 2019 Rv. 652512 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020** (Rv. **657810 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO**

IANNELLO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (RUGGIERO PIERO) contro S. (BALI' MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine - Fondamento - Fattispecie.

In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata - riguardante un'azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato - ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un'allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell'arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19709 del 2015 Rv. 637339 - 01, N. 5191 del 2008 Rv. 602119 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020** (Rv. **657810 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (RUGGIERO PIERO) contro S. (BALI' MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Definizione - Distinzione dalle mere difese - Applicabilità dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Presupposti.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20317 del 2019 Rv. 654871 - 01, N. 25434 del 2019 Rv. 655426 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01, N. 14515 del 2019 Rv. 654080 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8574 del 06/05/2020** (Rv. **657779 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**.

S. (ORECCHIA ALESSANDRA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 11/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017076/2019 65444501

Massime precedenti Conformi: N. 17076 del 2019 Rv. 654445 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8532 del 06/05/2020** (Rv. **657813 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

C. (ROMANO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno alla persona - Tabelle di Milano - Efficacia para-normativa - Fondamento.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 1553 del 2019 Rv. 652512 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro V. (BRAZZINI RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/03/2018

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Perito di stima nominato dal giudice delegato ai fallimenti - Obbligazione - Natura.

L'obbligazione del perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro V. (BRAZZINI RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/03/2018

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE Perito di stima nominato dal giudice delegato fallimentare - Responsabilità aquiliana - Condizioni e limiti - Diligenza dello specialista ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - Sussistenza - Prova della particolarità difficoltà della prestazione - Ripartizione del relativo onere.

Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombando, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 18313 del 2015 Rv. 636726 - 01, N. 15732 del 2018 Rv. 649409 - 03, N. 13010 del 2016 Rv. 640396 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8571 del 06/05/2020** (Rv. **657814 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**.

N. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 22/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, possano sussistere condizioni di vulnerabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8573 del 06/05/2020** (Rv. **657778 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**.

X. (SACCUCCI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 028974/2019 65556501

Massime precedenti Conformi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020** (Rv. **657808 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.
Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (GOZZI RICCARDO) contro B. (ZAGANELLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/12/2017

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI In genere

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027417/2017 64694901

Massime precedenti Conformi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8532 del 06/05/2020** (Rv. **657813 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

C. (ROMANO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2017

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6573 del 2013 Rv. 625543 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8497 del 06/05/2020** (Rv. **657824 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (NANWANI BHABITA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Rogito di atto di compravendita immobiliare - Dovere di consiglio del notaio - Contenuto - Obblighi relativi all'attribuzione di rendita catastale.

Il notaio incaricato del rogito di un atto di compravendita immobiliare è tenuto, in adempimento del dovere di consiglio su di lui incombente anche relativamente all'esistenza ed all'applicazione di agevolazioni fiscali, a presentare direttamente istanza per l'attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserirne la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora assegnata ovvero, ove non voglia provvedere a tanto, a rendere edotte di ciò le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3768 del 2017 Rv. 642862 - 01, N. 7857 del 2008 Rv. 602967 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8482 del 05/05/2020** (Rv. 657805 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

I. (ZOPPINI ANDREA) contro I. (LONGO MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Inadempimento del conduttore - Domanda da parte del locatore di risoluzione anticipata del contratto - Danno da mancata percezione del canone fino alla scadenza contrattuale - Risarcibilità - Sussistenza.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2865 del 2015 Rv. 634539 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 27614 del 2013 Rv. 628810 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19981 del 2016 Rv. 642602 - 01, N. 5841 del 2004 Rv. 571464 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8459 del 05/05/2020** (Rv. 657825 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

F. (GOBBI LUISA) contro B. (CORRADI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2017

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Categoria dell'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. - Inesistenza in sede civile - Prova atipica - Ammissibilità - Violazione di regole proprie del diverso processo ove è stata assunta - Irrilevanza - Fondamento - Limiti.

La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28905 del 2018 Rv. 651384 - 02, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01, N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8459 del 05/05/2020** (Rv. 657825 - 03)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

F. (GOBBI LUISA) contro B. (CORRADI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2017

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Omessa comunicazione al padre naturale, da parte della madre, del concepimento di un figlio - Responsabilità civile - Sussistenza - Natura - Situazione giuridica lesa - Individuazione - Fattispecie.

L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta "non jure" che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8459 del 05/05/2020** (Rv. 657825 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

F. (GOBBI LUISA) contro B. (CORRADI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Utilizzo mediante attività processuale - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Obbligo di automatica distruzione del dato - Esclusione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice. (Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello "status" di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell'azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali

SEZIONE TERZA E VI TERZA

del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell'incarico affidatogli dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 16, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 46, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 18 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 (Rv. 657804 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:*

ENRICO SCODITTI. *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (SEPE GIUSEPPE) contro C. (SEPE ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/03/2018

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Reati di danno - Accertamento dell'esistenza del danno come conseguenza della decisione di condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Natura implicita dello stesso - Limiti - Distinzione fra danno evento e danno conseguenza - Rilevanza.

Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8460 del 05/05/2020 (Rv. 657800 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:*

RAFFAELE FRASCA. *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

F. (LEONARDI RICCARDO) contro M. (SPECIALE ANDREA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2017

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Decisione di primo grado che faccia proprie le conclusioni della CTU - Contestazione della CTU in appello - Decisione di appello che si limiti genericamente a condividere detta CTU - Nullità della motivazione - Sussistenza - Fondamento.

E' nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all'esame dell'appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19956 del 2017 Rv. 645670 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8473 del 05/05/2020** (Rv. **657802 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

F. (NICOLETTI ALESSANDRO) contro C. (FREDIANI PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2017

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE Autotrasporto di cose per conto terzi - L. n. 298 del 1974 - Sistema di tabelle tariffarie (cd. a forcella) - Applicabilità - Conseguenze - Divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle - Legittimità - Contrasto con la libertà di iniziativa economica - Esclusione - Sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale.

In tema di contratto di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione il sistema di tabelle tariffarie (cd. "a forcella") dettato dalla l. n. 298 del 1974, con il correlato divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle, il quale non è in contrasto con la libertà di iniziativa economica (come ritenuto dalla sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale) poiché, garantendo alle imprese un certo margine di utile e la facoltà di muoversi liberamente tra i minimi e massimi tariffari, assicura il bilanciamento della libertà di impresa con l'utilità sociale, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi in pregiudizio potenziale della qualità e sicurezza del trasporto.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 55, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 66, DPR 09/01/1978 num. 56, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 4, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8834 del 2012 Rv. 623142 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020** (Rv. **657801 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

L. (DEL FRANCO GIORGIO) contro C. (CAMINITI ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2017

104045 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - Diritto del conduttore al risarcimento del danno nei confronti del terzo - Legittimazione - Sussistenza - Presupposti.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17881 del 2011 Rv. 619609 - 01, N. 25219 del 2015 Rv. 638029 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020 (Rv. 657803 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

R. (TASSONE BRUNO) contro R. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2017

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo stampa - Destinatario dell'offesa - Indicazione specifica e nominativa - Necessità - Esclusione - Individuazione sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - Sufficienza - Dati desumibili da fonti informative diverse - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia riguardante un'indagine a carico di un magistrato per reati diretti a favorire esponenti mafiosi in base al solo fatto che quest'ultimo non era stato indicato nominativamente e senza verificare se il medesimo fosse, comunque, riconoscibile alla luce delle circostanze concrete, come l'avvenuta menzione, lo stesso giorno, del detto magistrato da parte di altre testate ed il limitato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17207 del 2015 Rv. 636845 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10024 del 28/05/2020 (Rv. 657747 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.**

C. (DI TUORO VENTURA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 17/01/2018

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Veicolo in posizione di arresto - Responsabilità del conducente - Configurabilità - Operazioni strumentali alla guida - Inclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente per le lesioni procurate al trasportato con la chiusura intempestiva dello sportello del veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18618 del 2005 Rv. 586670 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

L. (CLEMENTI GIORGIO) contro M. (CACCIANI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017

113167 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Contratto di ristorazione - Responsabilità contrattuale per danni alla persona dell'avventore - Fatto del terzo - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni - Fattispecie.

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In genere.

Il fatto del terzo esclude la responsabilità contrattuale del ristoratore per i danni alla persona cagionati ad un cliente se integra gli estremi del caso fortuito e, cioè, quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., tale evento non poteva essere né previsto, né evitato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello, la quale aveva escluso la sussistenza del caso fortuito senza in concreto accertare se l'esagitazione di un cliente - che aveva urtato il cameriere e così determinato il rovesciamento di una pizza bollente sul danneggiato - fosse stata improvvisa oppure protratta da tempo e se il gestore del ristorante avesse precedentemente richiamato all'ordine l'avventore e la sua comitiva o, al contrario, tollerato la loro condotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2312 del 2003 Rv. 560526 - 01, N. 12401 del 2013 Rv. 626479 - 01, N. 25837 del 2017 Rv. 646461 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10036 del 28/05/2020 (Rv. 657748 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

I. (FEVOLA GIUSEPPE) contro S. (SODI BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Calcolo dei termini - Computo dei giorni festivi intermedi - Necessità - Fattispecie.

In tema di processo civile, i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile in quanto tardivo, dovendo computarsi, ai fini del calcolo del

SEZIONE TERZA E VI TERZA

termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., anche una giornata di sabato non coincidente con il giorno di scadenza del termine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14699 del 2003 Rv. 567313 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

L. (CLEMENTI GIORGIO) contro M. (CACCIANI FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017

103055 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di ristorazione - Obbligo contrattuale di salvaguardia dell'incolumità fisica dell'avventore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

113167 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI In genere.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l'incolumità fisica dell'avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Difformi: N. 2312 del 2003 Rv. 560526 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24071 del 2017 Rv. 645832 - 01, N. 19658 del 2014 Rv. 632999 - 01, N. 25396 del 2009 Rv. 610375 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10001 del 28/05/2020 (Rv. 657773 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

M. (PODDIGHE MARCO RAFFAELE) contro C. (PODDIGHE MARCO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/03/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere

069042 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

109001 NAVE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003554/2013 62531001

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 3554 del 2013 Rv. 625310 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO CIGNA.

B. (FERRAGINA EDOARDO) contro C. (GROSSO ANDREA CLEMENTE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/07/2018

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee" - Sussistenza - Ragioni.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 10498 del 2019 Rv. 653878 - 01, N. 13388 del 2018 Rv. 649036 - 01, N. 12718 del 2017 Rv. 644500 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9653 del 26/05/2020 (Rv. 657744 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore:

FRANCESCO MARIA CIRILLO.

A. (PREVIDI FERDINANDO) contro S. (FILIPPINI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/02/2018

055036 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA Forma - Individuazione - Fattispecie.

La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell'art. 4 della l. n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all'ottenimento del rilascio del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che la lettera raccomandata con la quale il proprietario di un fondo rustico aveva intimato il rilascio del fondo stesso per insussistenza di un contratto di affitto esprimesse comunque la chiara volontà del proprietario medesimo - in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione del rapporto agrario - di intimare la disdetta per la successiva scadenza legale).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 20145 del 2005 Rv. 583984 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

Z. (TOGNON SERGIO) contro H.

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/07/2018

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza di mero accertamento della servitù o della sua inesistenza - Mancata determinazione delle misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie - Titolo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Determinabilità delle misure da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5413 del 2015 Rv. 635015 - 01, N. 11432 del 1996 Rv. 501463 - 01, N. 1749 del 1980 Rv. 405372 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020 (Rv. 657745 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

D. (STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO AEQUITAS) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danno cagionato da animale - Responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore - Alternatività - Sussistenza - Concorso con la responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13016 del 1992 Rv. 479950 - 01, N. 25738 del 2015 Rv. 638298 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO CIGNA.

C. (CANGEMI VITTORIO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 11/04/2018

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità - Contumacia dell'appellato e omesso rilievo officioso - Conseguenze - Nullità della sentenza.

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11549 del 2019 Rv. 653767 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.

M. (PALMIERI GIUSEPPE) contro B. (DI AMATO ASTOLFO)

Regola competenza

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro danneggiante estraneo al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 17608 del 2013 Rv. 627664 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9072 del 18/05/2020 (Rv. 657664 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 25/02/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza della sezione specializzata agraria di rimessione degli atti al presidente del tribunale per

SEZIONE TERZA E VI TERZA

l'assegnazione alla sezione ordinaria - Provvedimento che conferma l'assegnazione della causa alla medesima sezione agraria - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

055016 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - TABELLA PER L'EQUO CANONE - COEFFICIENTI In genere.

Ove la sezione agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell'assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di pronuncia avente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa e priva di natura decisoria sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18673 del 2010 Rv. 616870 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19512 del 2008 Rv. 605336 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9048 del 18/05/2020 (Rv. 657833 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

I. (BERTELLI PAOLA) contro A. (SICURO CARLO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 12/03/2018

079107 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA Istituto di vendite giudiziarie - Attività di asporto e custodia di beni mobili - Liquidazione di compensi e spese in base al d.m. n. 109 del 1997 - Sussistenza - Applicabilità del d.m. n. 80 del 2009 - Esclusione - Ragioni.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

La liquidazione dei compensi e delle spese spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie per le attività ad essi attribuite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei beni mobili pignorati) è regolata esclusivamente ed interamente dalle disposizioni del d.m. n. 109 del 1997, sicché non può trovare applicazione, neppure parziale, il d.m. n. 80 del 2009 che disciplina, invece, i compensi spettanti agli altri soggetti, diversi dai predetti istituti, nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 520 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 11/02/1997 num. 109, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80

Massime precedenti Vedi: N. 7932 del 2017 Rv. 643531 - 01, N. 843 del 2002 Rv. 551811 - 01, N. 18204 del 2008 Rv. 605176 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9054 del 18/05/2020 (Rv. 657740 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

C. (SANDRINI LUCIANO) contro G. (DONDA FEDERICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 22/02/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015595/2019 65447301

Massime precedenti Conformi: N. 15595 del 2019 Rv. 654473 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020** (Rv. **657739 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. (Conf.)

C. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro E. (BASILE GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 16/11/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti la notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Necessità.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15892 del 2009 Rv. 608806 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020** (Rv. **657940 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

S. (GRECO GIACOMO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/01/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Assenza del cd. rischio elettivo - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e condizioni.

In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 30679 del 2019 Rv. 655882 - 01, N. 7649 del 2019 Rv. 653410 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020 (Rv. 657941 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.

A. (PASETTO PAOLO) contro U. (GIANESE GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2018

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 7747 del 2016 Rv. 639524 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8995 del 15/05/2020 (Rv. 657943 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 24/01/2018

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata contestazione del verbale di accertamento di infrazione stradale - Legittimazione passiva - Notifica all'Avvocatura dello Stato distrettuale - Necessità - Omissione - Conseguenze.

100062 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, con la correlata necessità di notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 5 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2872 del 1983 Rv. 427795 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9000 del 15/05/2020 (Rv. 657944 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
W. (ZANZARRI ANNA LAURA) contro P. (CALDERONE ANDREA)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015391/2016 64115401

Massime precedenti Conformi: N. 15391 del 2016 Rv. 641154 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8978 del 15/05/2020 (Rv. 657938 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO.

L. (VIGNOLI GUIDO GIACOMO FABRIZIO) contro P. (GALLO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2018

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Rapina - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole della diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1177

Massime precedenti Vedi: N. 28612 del 2013 Rv. 629771 - 01, N. 7533 del 2009 Rv. 607708 - 01, N. 17478 del 2007 Rv. 598944 - 01, N. 9439 del 2010 Rv. 612546 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020 (Rv. 657883 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO.

G. (BUCCI SONIA) contro D. (TATOZZI CAMILLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 17/07/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012515/2018 64875501

Massime precedenti Conformi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8993 del 15/05/2020 (Rv. 657942 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.

D. (COPPO ALBERTO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2018

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023430/2016 64265802

Massime precedenti Conformi: N. 23430 del 2016 Rv. 642658 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8987 del 15/05/2020 (Rv. 657935 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

D. (FRISINA PASQUALE) contro U. (IORIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/09/2017

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata dal rappresentante di persona giuridica - Validità - Condizioni - Contestazione relativa all'esistenza del potere rappresentativo - Onere della prova.

La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19710 del 2014 Rv. 633032 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. (Diff.)

S. (LEONARDO MARIA IDA) contro F. (POLIMENI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/04/2018

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere

SEZIONE TERZA E VI TERZA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011276/2018 64891601

Massime precedenti Conformi: N. 11276 del 2018 Rv. 648916 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020** (Rv. **657936 - 03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. (Parz. Diff.)

S. (LEONARDO MARIA IDA) contro F. (POLIMENI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/04/2018

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Assicurazione contro i danni - Previsione di perizia contrattuale - Sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo - Condizioni - Denuncia di sinistro entro l'anno - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nonostante il sinistro fosse stato denunciato entro il termine - "ratione temporis" vigente - di un anno dalla relativa verifica, aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo sul presupposto che la dichiarazione di volersi avvalere della procedura arbitrale era stata fatta dall'assicurato oltre un anno dopo la suddetta denuncia, senza tener conto dell'effetto sospensivo determinato dalla previsione della perizia contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3961 del 2012 Rv. 621404 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020** (Rv. **657936 - 04**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. (Diff.)

S. (LEONARDO MARIA IDA) contro F. (POLIMENI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/04/2018

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.

In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerge lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verifica del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14420 del 2016 Rv. 640578 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO.

S. (FANTUSATI PAOLO) contro A. (BARBONI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/07/2018

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie.

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA In genere.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'instanzazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 art. 1, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 9250 del 2017 Rv. 643843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11650 del 2006 Rv. 589427 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. (Diff.)

S. (LEONARDO MARIA IDA) contro F. (POLIMENI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/04/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In
genere.

In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **EMILIO IANNELLO**. *Relatore:* **EMILIO IANNELLO**.

S. (FANTUSATI PAOLO) contro A. (BARBONI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/07/2018

133145 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 18318 del 2015 Rv. 637071 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8982 del 15/05/2020 (Rv. 657939 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

A. (BRUNO GAETANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/02/2018

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Formazione del giudicato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità dell'eccezione di giudicato - Conseguenze - Obbligo del giudice di rimettere la causa sul ruolo - Necessità - Fattispecie.

L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, in appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 27906 del 2011 Rv. 620982 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

S. (PIZZIRUSSO GERARDO) contro U.

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeat", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 5894 del 2015 Rv. 635070 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8652 del 08/05/2020** (Rv. 657828 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

G. (TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO) contro V. (CECCONI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015536/2018 64934201

Massime precedenti Conformi: N. 15536 del 2018 Rv. 649342 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020** (Rv. 657831 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.

F. (PORTANOVA ANTONELLO) contro U.

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di cessione di quote societarie - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.

L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 2754 del 2020 Rv. 657293 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19882 del 2019 Rv. 654837 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020** (Rv. 657830 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.

C. (VECCHIETTI MAURO) contro E.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione d'improponibilità dell'azione - Applicabilità dell'art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, ove la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie, la S.C., accogliendo un ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato senza rinvio una sentenza di appello, che aveva deciso sulla pronuncia di un tribunale declinatoria della competenza in favore

SEZIONE TERZA E VI TERZA

di arbitri, ritenendo che l'appello fosse inammissibile perché la decisione di prime cure riguardava la sola competenza e, quindi, doveva essere impugnata con regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 27305 del 2013 Rv. 629323 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020 (Rv. 657830 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
C. (VECCHIETTI MAURO) contro E.

Regola competenza

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021336/2018 65003401

Massime precedenti Conformi: N. 21336 del 2018 Rv. 650034 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8656 del 08/05/2020 (Rv. 657829 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

U. (SIBILLA CLAUDIO) contro M. (LOGOLUSO FRANCESCO ANTONIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Riferimento ai "rapporti societari" - Nozione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la locuzione "rapporti societari" contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, comprende - con riguardo ad una società cooperativa - i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione - promossa da una società cooperativa per il conseguimento di un importo dovuto da un farmacista-socio quale corrispettivo di una serie di forniture di medicinali eseguite in favore di quest'ultimo - la cui "causa petendi" andava individuata nell'inadempimento di contratti di compravendita e non nel rapporto societario, non prospettato dalla predetta società).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10221 del 28/05/2020** (Rv. **657721 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (SALAZAR MICHELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/07/2017

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale insegnante - Graduatorie ad esaurimento - Reinserimento del docente cancellato - Ammissibilità - Fondamento - D.m. n. 235 del 2014 - Disapplicazione - Ragioni.

Nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. IUR 01/04/2014 num. 235, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 28250 del 2017 Rv. 646507 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10203 del 28/05/2020** (Rv. **657786 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GIUSEPPINA LEO**. Relatore: **GIUSEPPINA LEO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

T. (BUCCI FEDERICO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/03/2016

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoratore che assiste soggetto disabile - Esonero dal lavoro notturno - Nozione - Periodo notturno dalle ore 24 alle ore 5 - Interdizione per le lavoratrici madri dalle ore 24 alle ore 6 - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.

L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno, previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 per i lavoratori che prestino assistenza a un soggetto portatore di handicap, riguarda l'adibizione al lavoro nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque del mattino (intervallo ricompreso necessariamente nel periodo notturno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003), che non coincide con quella dalla mezzanotte alle sei del mattino, durante la quale vige, per le lavoratrici-madri, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto assoluto di adibizione, a tutela delle diverse esigenze derivanti dalla maternità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20724 del 2008 Rv. 604232 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 10210 del 28/05/2020** (Rv. **657787 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore:

FRANCESCA SPENA. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

V. (STACUL ANDREAS) contro I. (LANZETTA ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del riassorbimento - Fondamento.

In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda, restando irrilevante che i contratti collettivi, sia dell'ente di provenienza, sia di quello di destinazione prevedano entrambi l'inserimento nella struttura stipendiale della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA), dato che la continuità giuridica del rapporto implica la conservazione dell'anzianità di servizio sin dall'assunzione presso l'amministrazione di provenienza, ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19039 del 2017 Rv. 645263 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2019 Rv. 652865 - 01, N. 9663 del 2019 Rv. 653617 - 01, N. 30071 del 2019 Rv. 655864 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10219 del 28/05/2020** (Rv. **657720 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore:

AMELIA TORRICE. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/01/2015

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego privatizzato – Contratti a termine – Azione per il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo previsto per i contratti a tempo indeterminato – Prescrizione – Termine previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. – Decorrenza.

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2948 lett. 5, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 10222 del 28/05/2020 (Rv. 657788 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

A. (BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE) contro P. (D'AMELIO PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2013

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Incentivo per la progettazione ex art. 18 della l. n. 109 del 1994 e successive modifiche - Natura - Insorgenza del diritto - Condizioni e limiti - Azione di adempimento - Presupposti - Conclusione del procedimento di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento.

103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 13 com. 4, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Cod. Civ. art. 1183, Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1185, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 21398 del 2019 Rv. 655004 - 01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952 - 01, N. 13937 del 2017 Rv. 644534 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9783 del 26/05/2020 (Rv. 657834 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

V. (BALDASSARRE ALESSANDRO) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/02/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di appalto con impresa artigiana - Accertamento della parasubordinazione - Disciplina sul contratto a progetto applicabile "ratione temporis" - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

La stipula di un formale contratto di appalto con un'impresa artigiana, nella vigenza degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, impone la riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro c.d. parasubordinato in presenza dei requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di attività prevalentemente personale, senza che possa assumere rilievo assorbente il "nomen iuris" utilizzato a fronte di un accertamento fattuale che escluda anche la sussistenza di un'organizzazione di impresa; pertanto, in carenza del progetto, opererà l'automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69 del predetto decreto, con conseguente applicazione di tutte le garanzie del lavoro dipendente anche sotto il profilo assicurativo e contributivo. (Nella specie, era stato accertato che l'attività era stata prestata da artigiani piastrellisti, senza avvalersi di alcun collaboratore ed utilizzando attrezzature minime, lavorando con continuità esclusivamente in favore della società ricorrente, unica loro committente per l'intero periodo di causa e soltanto a carico della quale essi avevano emesso fatture).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 52, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24361 del 2008 Rv. 604980 - 01, N. 27258 del 2017 Rv. 645962 - 01, N. 9471 del 2019 Rv. 653455 - 01, N. 5418 del 2019 Rv. 652917 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9786 del 26/05/2020 (Rv. 657849 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (TOSI PAOLO) contro M. (NORO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Regione Valle d'Aosta - Lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria - Applicazione di c.c.n.l. privatistico - Reiterazione di contratti a termine illegittimi - Conversione del rapporto - Esclusione - Fondamento.

I rapporti di lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria alle dipendenze della Regione Valle D'Aosta, pur disciplinati da un c.c.n.l. privatistico, vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura del datore e dell'inerenza delle prestazioni ai fini istituzionali dell'ente, con conseguente applicazione del divieto di conversione in rapporti a tempo indeterminato quale "sanzione" della illegittima apposizione del termine, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Contr. Coll. 03/06/2002, Contr. Coll. 21/06/2003, Contr. Coll. 11/01/2008, Legge Reg. Valle d'Aosta 27/07/1989 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 5229 del 2017 Rv. 643193 - 01, N. 13858 del 2014 Rv. 631661 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4685 del 2015 Rv. 634423 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9788 del 26/05/2020** (Rv. **657850 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DORSI DANIELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/01/2014

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Partecipazione ai corsi speciali abilitanti ex l. n. 143 del 2004 - Possibilità di partecipazione a più corsi per concorrere a diverse abilitazioni - Esclusione - Fondamento.

I corsi abilitanti per l'insegnamento, previsti dall'art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, conv. in l. n. 143 del 2004, sono aperti alla partecipazione dei soli "docenti non abilitati", locuzione da intendere come riferita in senso assoluto alla condizione degli interessati e non già come "non abilitati all'insegnamento per il quale si chiede di partecipare al corso speciale", con conseguente esclusione della possibilità per lo stesso docente di concorrere ad una pluralità di corsi speciali, in coerenza con la "ratio" della norma, intesa alla stabilizzazione degli insegnanti precari attraverso l'inserimento nelle graduatorie permanenti e non al conseguimento di una pluralità di titoli abilitanti avvalendosi del medesimo sistema di reclutamento speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 2 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 09/02/2005 num. 21, Decr. Minist. min. IUR 18/11/2005 num. 85

Massime precedenti Vedi: N. 10221 del 2020 Rv. 657721 - 01, N. 10765 del 2018 Rv. 648964 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020** (Rv. **657784 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (ROSSI MARCO) contro U. (DAVERIO FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2015

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA Disciplina limitatrice - Criteri - Fattispecie.

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie,

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il patto con il quale il dipendente di un istituto di credito, assunto come "private banker", si era impegnato a non operare per un periodo di tre anni nel solo settore del "private banking", limitatamente ai prodotti già trattati con la clientela dell'istituto stesso, nell'ambito di una sola regione e dietro un corrispettivo di euro 7.500,00 annui, regolarmente versati per tutta la durata del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Massime precedenti Vedi: N. 8715 del 2017 Rv. 643916 - 01, N. 13282 del 2003 Rv. 566745 - 01, N. 7835 del 2006 Rv. 588524 - 01, N. 988 del 2004 Rv. 569550 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9801 del 26/05/2020 (Rv. 657785 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (MALENA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2010

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Azienda di servizio di trasporto pubblico locale - Sgravi contributivi su contratti di formazione e lavoro - Aiuti di Stato - Diritto U.E. - Configurabilità - Regime di concorrenza o di monopolio legale - Condizioni.

Al fine di escludere che gli sgravi contributivi per la stipula e la trasformazione di contratti di formazione e lavoro, riconosciuti in favore di un'azienda che eserciti in via esclusiva il servizio di trasporto pubblico locale, costituiscano aiuti di Stato idonei a falsare la concorrenza secondo il diritto unionale, occorre verificare – secondo quanto affermato da CGUE 29 luglio 2019, C-659/17 – se nel periodo considerato l'ente locale fosse obbligato, da una disposizione legislativa o regolamentare, all'affidamento del servizio a una determinata azienda in regime di sostanziale monopolio legale e se tale azienda esercitasse o meno la propria attività, nello stesso periodo, anche su altri mercati di beni o servizi o su mercati geografici aperti ad effettiva concorrenza. Per i contratti di gestione già in essere alla data di entrata in vigore dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, la prima condizione deve dirsi soddisfatta, atteso che, prima di tale data, l'art. 22 della l. n. 142 del 1990 vincolava gli enti locali ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale ad aziende speciali, quali prestatori esclusivi, con divieto di accesso a qualsiasi altro operatore economico, trattandosi di un servizio di rilevanza economica e imprenditoriale, la cui tariffa è potenzialmente in grado di coprire i costi di gestione e di generare un'utile d'impresa, ai sensi del r.d. n. 2578 del 1925.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 18 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 1, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15491 del 2017 Rv. 644788 - 01, N. 4432 del 2019 Rv. 652915 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20684 del 2018 Rv. 650274 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 9789 del 26/05/2020** (Rv. **657869 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore:

DANIELA BLASUTTO. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

P. (BANCHINI FRANCESCO) contro S. (SILVAGNA LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2015

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Assunzione in prova - Pattuizioni individuali sulla durata della prova in misura maggiore di quella prevista dal c.c.n.l. di settore - Nullità - Conseguenze - Carattere di maggior favore per il lavoratore - Onere della prova a carico del datore.

La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21376 del 2018 Rv. 650211 - 01, N. 13700 del 2000 Rv. 540986 - 01, N. 8295 del 2000 Rv. 537739 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9493 del 22/05/2020** (Rv. **657674 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA**

D'ANTONIO. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (RIZZO MICHELE ENRICO) contro C. (DE ROSA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/06/2013

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Pensione di reversibilità - Ripartizione - Controversia tra ex coniuge e coniuge superstite - Istituto erogatore della pensione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15111 del 2005 Rv. 582878 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 9291 del 20/05/2020** (Rv. **657673 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **FEDERICO DE GREGORIO**. Relatore: **FEDERICO DE GREGORIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

R. (PAGANI WALTER) contro O. (SQUILLACE ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/10/2014

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE
Contratto di agenzia - Diritto di esclusiva - Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto -
Provvisorie postume - Spettanza - Condizioni.

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connesso al rapporto e si estende i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvisorie postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società proponente finalizzati alla conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1748

Massime precedenti Vedi: N. 15069 del 2008 Rv. 603623 - 01, N. 2288 del 2017 Rv. 642488 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9289 del 20/05/2020** (Rv. **657672 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

D. (PERSIANI MATTIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego - Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Verifica ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Onere a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Dichiarazione del lavoratore - Irrilevanza.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato al previo rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, con un onere di verifica dell'assenza delle condizioni che ne impongono la richiesta posto a carico dell'ente pubblico economico o del datore di lavoro privato conferenti dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che detta verifica possa essere surrogata dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la superfluità dell'autorizzazione, in quanto inidonee ad elidere la colposità della condotta del conferente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 6 com. 1, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25752 del 2016 Rv. 642498 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28210 del 2019 Rv. 655504 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 9096 del 18/05/2020** (Rv. **657671 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

A. (DE POLI MATTEO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2014

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Psicologo penitenziario - Trasferimento presso il S.S.N. - Nuovo inquadramento - Qualifica dirigenziale non medica - Spettanza - Fondamento.

Agli psicologi penitenziari trasferiti presso il S.S.N. spetta la qualifica di dirigente sanitario non medico, area III, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1 aprile 2008, delegato all'inquadramento del personale trasferito ai sensi del c.c.n.l. del comparto di destinazione, senza che ciò determini l'illegittima attribuzione di mansioni superiori o la violazione del principio dell'accesso alla qualifica dirigenziale previo pubblico concorso, trattandosi di personale già appartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria, né una lesione dei principi di economicità e buon andamento, in quanto il passaggio delle funzioni di medicina penitenziaria al S.S.N. è stato accompagnato dal trasferimento anche delle relative risorse finanziarie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., DPCM 01/04/2008, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 26, Legge 30/11/1998 num. 498 art. 5, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 283 lett. B CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 9090 del 18/05/2020** (Rv. **657670 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **DANIELA BLASUTTO.** Relatore: **DANIELA BLASUTTO.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

D. (CAPUANO PASQUALE) contro F. (PASQUINI ANNAMARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/07/2016

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Vendita di farmacia - Effetto traslativo - Riconoscimento del medico provinciale - Necessità - Omissione - Conseguenze sui rapporti di lavoro - Responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. - Operatività - Esclusione - Fondamento.

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA In genere.

In tema di vendita di farmacia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 475 del 1968, il riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico, costituisce una condizione legale sospensiva, sicché, come per ogni atto traslativo, tra vivi o "mortis causa", l'effetto reale del trasferimento della proprietà dell'azienda si realizza, con efficacia retroattiva, solo dopo l'adozione del predetto atto amministrativo; ne consegue che, in caso di omissione del riconoscimento in questione, le vicende del rapporto di lavoro instaurato in via di mero fatto con il cessionario non incidono sul rapporto ancora in essere con il cedente e va esclusa l'operatività della responsabilità solidale ex art. 2112, comma 2, c.c., del cessionario per i debiti contratti dal cedente medesimo durante il rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al contratto di cessione, rimasto giuridicamente inefficace per il mancato avveramento della condizione cui era sottoposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6050 del 1995 Rv. 492569 - 01, N. 5998 del 2019 Rv. 652899 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 9089 del 18/05/2020** (Rv. **657669 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **IRENE TRICOMI.** Relatore: **IRENE TRICOMI.**

D. (**BARLETTA PAOLO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/08/2014

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente Poste Italiane - Personale comandato presso altra amministrazione - Trasferimento presso la stessa - Nuovo inquadramento - Criteri - Tabella di equiparazione allegata al d.m. 10 luglio 1997 per i dipendenti trasferiti al Ministero delle Poste - Estensibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell'Ente Poste Italiane ad una amministrazione pubblica (nella specie, Ministero dell'economia e delle finanze), presso la quale si trovava già in posizione di comando, compete all'ente di destinazione l'esatto inquadramento e la concreta disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti, dovendosi ritenere non estensibile la tabella di equiparazione allegata al d.m. del 10 luglio 1997, relativa ai dipendenti trasferiti presso il Ministero delle Poste, la cui applicazione comporterebbe l'espropriazione, in danno dell'ente, dello specifico potere di gestione del rapporto nella fase dell'inquadramento professionale, in deroga al principio generale che tale potere attribuisce al datore di lavoro pubblico nell'ambito delle specifiche previsioni di legge e dei contratti collettivi.

Riferimenti normativi: DM Poste e telecomunicazioni 10/07/1997, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 2, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 2016 Rv. 639146 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8948 del 14/05/2020** (Rv. **657630 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **ANTONELLA CIRIELLO.** Relatore: **ANTONELLA CIRIELLO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (**LOMBARDI BAIARDINI ANNA**) contro I. (**ROMEO LUCIANA**)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/09/2013

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005066/2018 64746001

Massime precedenti Conformi: N. 5066 del 2018 Rv. 647460 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 8956 del 14/05/2020** (Rv. **657651 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **LUIGI CAVALLARO.** Relatore: **LUIGI CAVALLARO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

U. (**FLORIO SALVATORE**) contro N. (**CORBO NICOLA**)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/03/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Controversia in tema di Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Obbligatorietà della contribuzione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale - Sussistenza.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie promosse dai dipendenti delle aziende di credito, volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, istituito presso l'INPS ex d.m. n. 158 del 2000, dei contributi correlati alla retribuzione mensile, utili per la determinazione dell'assegno ordinario di accompagnamento, la natura obbligatoria della contribuzione e la struttura del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto una autonoma obbligazione di diritto pubblico, impongono la partecipazione al processo dell'ente previdenziale in qualità di litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000

Massime precedenti Vedi: N. 17162 del 2016 Rv. 640895 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3678 del 2009 Rv. 607443 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020 (Rv. 657651 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

U. (FLORIO SALVATORE) contro N. (CORBO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/03/2014

129208 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI Diritto del lavoratore alla contribuzione previdenziale - Domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi - Omessa partecipazione dell'ente previdenziale al processo - Conseguenza - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.

In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14853 del 2019 Rv. 654024 - 01, N. 9394 del 2017 Rv. 643754 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 8794 del 12/05/2020 (Rv. 657668 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (FRASCONA' LORELLA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/07/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Datori di lavoro esercenti attività edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 - Minimale contributivo - Contratti part-time in eccedenza - Applicabilità - Fondamento.

Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 341

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2018 Rv. 648817 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 8803 del 12/05/2020** (Rv. **657650 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **VALERIA PICCONE**. Relatore: **VALERIA PICCONE**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

L. (DELL'OMARINO ANDREA) contro G. (CORRIAS LUIGI ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014453/2017 64485801

Massime precedenti Conformi: N. 14453 del 2017 Rv. 644858 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 8619 del 07/05/2020** (Rv. **657666 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (TOSI PAOLO) contro S. (MASSANO MARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2015

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 76 del c.c.n.l. del credito dell'8 dicembre 2007 - Quadro I livello - Caratteristiche - Impiegato area terza - Distinzione - Fattispecie.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

La qualifica di impiegato della terza area professionale del settore creditizio si riferisce a mansioni caratterizzate da "decisioni nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale", e si distingue, dunque, da quella di quadro di primo livello di cui all'art. 76 del c.c.n.l. di settore dell'8 dicembre 2007, la quale si caratterizza, invece, per la stabile assegnazione a mansioni di elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale, implicanti una particolare specializzazione o la direzione o coordinamento di altri dipendenti (Nella specie, la S. C. ha escluso che potesse essere inquadrato nella qualifica da ultimo richiamata il dipendente di un istituto di credito al quale, accanto ai compiti di cassiere, erano state affidate le mansioni di stima e custodia dei beni dati in pegno, entro il limite di valore di euro 2.000,00).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 08/12/2007 art. 76, Contr. Coll. 08/12/2007 art. 87

Sez. L - , Sentenza n. 8621 del 07/05/2020 (Rv. 657667 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA BOGHETICH. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

M. (DE MARCHIS CARLO) contro U. (DE MATHIA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'escludere che l'omessa comunicazione, da parte del responsabile di un reparto, della sistematica manomissione dei dispositivi di rallentamento della velocità dei carrelli potesse rientrare nel campo di applicazione dell'art. 69 del c.c.n.l. Industria Alimentare – alla cui stregua è punita con sanzione conservativa la mancata tempestiva comunicazione al superiore dell'esistenza di guasti o irregolarità di funzionamento dei macchinari –, vi aveva ravvisato il medesimo grave disvalore dell'ipotesi, esemplificata nel citato c.c.n.l., di "danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici", sanzionato con il licenziamento senza preavviso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Contr. Coll. 27/10/2012 art. 69 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365

Massime precedenti Conformi: N. 9223 del 2015 Rv. 635321 - 01, N. 13353 del 2011 Rv. 617727 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 8442 del 04/05/2020** (Rv. **657646 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

G. (CIMINO MAURO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/10/2013

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE L. Regione Marche n. 12 del 2004 - Consorzi di bonifica - Personale in esubero - Obbligo di riassorbimento - Esclusione - Fondamento.

L'art. 3 della l. della Regione Marche n. 12 del 2004, intesa alla promozione di accordi con la Provincia per il trasferimento del personale dei consorzi di bonifica in esubero, è norma meramente programmatica, subordinata al raggiungimento degli accordi, previa valutazione da parte degli enti interessati del fabbisogno di personale e senza alcuna previsione di deroga ai limiti derivanti dalla programmazione, dalle dotazioni organiche e dai vincoli alle assunzioni, non potendosi, pertanto, configurare in capo alla Regione alcun obbligo di riassorbimento dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Marche 13/05/2004 num. 12 art. 1, Legge Reg. Marche 13/05/2004 num. 12 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6291 del 2020 Rv. 657184 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8444 del 04/05/2020** (Rv. **657648 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (LAI MICHELE) contro F. (NICOLINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/09/2015

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Subordinazione - Natura intellettuale dell'opera prestata - Professori di orchestra - Indici - Necessità di rispettare orari e direttive - Rilevanza assorbente - Esclusione - Criteri.

In caso di prestazione d'opera di natura intellettuale, come quella resa da professori d'orchestra in esecuzione di contratti conclusi in relazione a specifici programmi, al fine di individuare gli indici sintomatici della subordinazione non può essere attribuita rilevanza assorbente all'obbligo di rispettare rigidamente gli orari (sia con riguardo alle prove che agli spettacoli) né alla soggezione alle direttive provenienti dal direttore, perché funzionali alla realizzazione dell'opera, garantita dal coordinato apporto di ciascuno dei musicisti, ed al luogo della prestazione, dovendosi piuttosto apprezzare la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi alle prove in caso di variazioni assunte in corso d'opera a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 22289 del 2014 Rv. 633045 - 01, N. 5436 del 2019 Rv. 652921 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 8443 del 04/05/2020** (Rv. **657647 - 02**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

P. (PIZZOFERRATO ALBERTO) contro D. (ANDRIANO ROSA ANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/02/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Fondamento.

L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, "ratione temporis" applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga. Tale previsione non risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza del 26 gennaio 2012 in causa C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione anche soltanto di una delle misure in essa enunciate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 361 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 361 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Conformi: N. 1058 del 2016 Rv. 638515 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21390 del 2019 Rv. 655002 - 01, N. 7604 del 2019 Rv. 653176 - 01, N. 21520 del 2014 Rv. 632811 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8446 del 04/05/2020** (Rv. **657649 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (GRIMALDI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2014

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Principio del minimo retributivo imponibile - Società cooperative - Applicabilità - Fondamento.

Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 21, Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17531 del 2016 Rv. 641180 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 5189 del 2019 Rv. 653023 - 01, N. 1113 del 2020 Rv. 656652 - 01, N. 15172 del 2019 Rv. 654104 - 01, N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01, N. 12166 del 2019 Rv. 653754 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 8443 del 04/05/2020 (Rv. 657647 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

P. (PIZZOFERRATO ALBERTO) contro D. (ANDRIANO ROSA ANGELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/02/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Fattispecie.

La decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 è rilevabile solo su eccezione di parte trattandosi di diritto disponibile; ne consegue che soltanto dal momento della costituzione del datore e per effetto della proposizione della relativa eccezione sorge l'onere del lavoratore ricorrente di documentare il rispetto dei termini per l'impugnazione stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione della raccomandata di impugnazione stragiudiziale del termine benché non depositata unitamente al ricorso introduttivo).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19405 del 2011 Rv. 619273 - 01, N. 1455 del 2018 Rv. 647347 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 10227 del 29/05/2020 (Rv. 657725 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIOVANNI MARIA ARMONE. Relatore: GIOVANNI MARIA ARMONE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (IACOBONE GIORGIO MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/05/2017

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dazi - Irregolare dichiarazione - Qualità, qualità e valore della merce - Natura esemplificativa - Origine - Inclusione - Necessità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1, T.U. dogane per irregolare dichiarazione doganale relativa a "qualità, quantità e valore" delle merci, si applica anche in caso di origine non veritiera di quest'ultime, costituendo detti termini normativi un'esemplificazione dell'elemento oggettivo destinato all'importazione considerato rilevante ai fini del pagamento del tributo, di talché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, ivi compresa l'origine o la provenienza, in quanto elementi sintomatici delle specificità del prodotto, la cui esclusione dall'oggetto della dichiarazione equivarrebbe a vanificare un tratto fondamentale del sistema daziario di matrice eurounitaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 66, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 2169 del 2019 Rv. 652271 - 01, N. 3594 del 2019 Rv. 652944 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10232 del 29/05/2020 (Rv. 657726 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: GIUSEPPE SAIEVA. Relatore: GIUSEPPE SAIEVA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

M. (MONETTI FRANCESCO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigettag, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/06/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018027/2016 64113201

Massime precedenti Conformi: N. 18027 del 2016 Rv. 641132 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

M. (SALVIATI ANDREA) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/12/2010

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare - Termine di cui all'art. 327 c.p.p. - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione - Proroga - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione - Tardività - Fattispecie.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest'ultima vanno aggiunti 46 giorni; conseguentemente, va considerata tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30.4.2013 in quanto il termine annuale per impugnare, scadente il 20.12.2011, prorogato di 360 giorni ex art. 39 cit. al 14.12.2012, nonché di ulteriori 45 giorni di sospensione feriale, era scaduto il 29.1.2013).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2763 del 2020 Rv. 657249 - 01, N. 5924 del 2010 Rv. 612150 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10122 del 28/05/2020 (Rv. 657771 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI**. *Relatore:*

ROBERTA CRUCITTI. *P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2014

178469 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE Accantonamenti di utili per un determinato esercizio - Inclusione nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio - Omessa inclusione - Conseguenze - Recupero a tassazione - Modalità.

In tema di imposte sui redditi, gli accantonamenti di utili che l'imprenditore effettui, in un determinato esercizio, per il pagamento di imposte non deducibili, ovvero, in caso di precedente "condono", in difetto delle condizioni o senza gli adempimenti contemplati dall'art. 4 del d.l. n. 660 del 1973, conv. in l. n. 823 del 1973, vanno inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio e, in mancanza, sono suscettibili di "ripresa", con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Il recupero a tassazione, pertanto, non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente ad esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto od in parte dalla riserva, atteso che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 107, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3243 del 1990 Rv. 466718 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3368 del 2013 Rv. 625271 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020** (Rv. **657723 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **ROBERTO SUCCIO**. Relatore: **ROBERTO SUCCIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

D. (**LUDOVICI RODOLFO**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Conseguenze.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Conformi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10103 del 28/05/2020** (Rv. **657730 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**) contro I. (**VANZ GIUSEPPE**)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/10/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Regolarizzazione - Emissione successiva delle fatture comprensiva d'IVA - Diritto del cessionario al rimborso dell'IVA di rivalsa - Termine di decadenza - Decorrenza - Disponibilità effettiva delle fatture - Rilevanza - Fondamento.

In tema d'IVA, laddove il cedente provveda alla sua regolarizzazione in un momento successivo rispetto alla cessione dei beni, emettendo fatture e versando all'erario l'importo dovuto, in difetto del rischio di evasione fiscale il correlato termine di decadenza per rimborso decorre - secondo l'interpretazione dell'art. 178 dir. 2006/112/CE datane dalla giurisprudenza unionale conforme al principio di effettività (CGUE 21 marzo 2018, Volkswagen; Id. 15 settembre 2016, Senatex) - solo a partire dal momento in cui il cessionario è venuto in possesso delle fatture, essendo stato, in precedenza, oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione proprio in ragione dell'indisponibilità materiale dei documenti e dell'ignoranza in ordine alla debenza dell'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 178, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8 lett. B, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2018 Rv. 649829 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020** (Rv. **657724 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**.

E. (MENDITTO SALVATORE) contro K.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 27/04/2012

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente.

154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 2808, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 23876 del 2015 Rv. 637586 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1652 del 2016 Rv. 638353 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10104 del 28/05/2020** (Rv. **657770 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (TRIVOLI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2013

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Sconti o riduzioni di prezzo - Intervento di un soggetto diverso tra cedente e cessionario - Ammissibilità della riduzione dell'imponibile - Sussistenza - Fondamento.

In tema d'IVA, è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al fornitore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita, ma a condizione che tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore.

Riferimenti normativi: DPR 16/10/1972 num. 633 art. 26, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 20964 del 2015 Rv. 637026 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10108 del 28/05/2020** (Rv. **657731 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**.

Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

B. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 17/06/2015

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Reddito di impresa - Tassazione - Disciplina ex art. 183, comma 1, T.U.I.R. nuovo testo - Procedura di concordato preventivo - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccedenze d'imposta da ritenute - Scomputabilità.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente "in bonis"; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12422 del 2011 Rv. 618380 - 01, N. 23520 del 2019 Rv. 655060 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020** (Rv. **657732 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**.

Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

N. (DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 07/07/2011

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica atti impositivi - Notificazione diretta a mezzo posta - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell'avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza - Iter notificatorio semplificato - Fondamento - Mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - Irrilevanza - Spedizione di raccomandata "informativa" contenente l'avviso di giacenza - Necessità - Esclusione.

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 20, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 09/04/2001 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 2047 del 2016 Rv. 638907 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9899 del 27/05/2020 (Rv. 657727 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Conf.)

I. (TRIOLO VINCENZO) contro B. (DI RAIMONDO LUCA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/11/2013

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Prepensionamento - Incentivi all'esodo - Assegno straordinario per il sostegno al reddito - Determinazione - Ritenute - Computabilità -Criterio dell'intero assegno - Applicabilità - Fondamento.

In tema di prepensionamento, le ritenute applicabili all'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), d.m. n. 158 del 2000, avente la finalità di incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, devono calcolarsi con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno ovvero con l'aliquota agevolata di cui all'art. 17, comma 4-bis, T.U.I.R., determinando detta modalità la neutralizzazione dell'incidenza delle ritenute e garantendo ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 5 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 10 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 26926 del 2016 Rv. 642252 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4813 del 2017 Rv. 643418 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9903 del 27/05/2020 (Rv. 657728 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Diff.)

V. (POLACCO GIULIANA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/04/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO -

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Valenza indiziaria in favore del contribuente - Fattispecie.

In tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari. (Fattispecie relativa a dichiarazione giurata di conferma di dazione di denaro a titolo di liberalità).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20028 del 2011 Rv. 619627 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9912 del 27/05/2020 (Rv. 657729 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TAVERNA SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/06/2012

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Costi deducibili - Fattura irregolare - Esclusione della presunzione di veridicità - Conseguenze - Contestazione della deducibilità del costo rappresentato - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura (nella specie emessa con causale "per lavori di muratura eseguiti presso vs. cantiere"), non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21446 del 2014 Rv. 632508 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9448 del 22/05/2020 (Rv. 657722 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ESCALAR GABRIELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/01/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina sanzionatoria ex art. 7 d.l. n. 269 del 1993 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione - Concorrenti nella violazione commessa da persona giuridica

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

(non punibili) e da soggetti privi di personalità giuridica (sanzionabili) - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza.

In tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 260 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. cit. sollevata per ritenuta discriminazione tra i suddetti soggetti, risolvendosi nell'estensione del preteso trattamento deteriore e nell'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità in violazione del principio di legalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 25284 del 2017 Rv. 645980 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9337 del 21/05/2020 (Rv. 657655 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO**. *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

B. (TODESCHINI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 03/02/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso d'accertamento integrativo - Impugnazione per contraddittorietà con precedente accertamento induttivo - Inammissibilità - Mancato annullamento dell'atto precedente in autotutela - Irrilevanza.

Oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa impositiva avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto ivi indicati. Ne consegue che, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa azionata con tale atto e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso, posto che il difetto logico idoneo ad inficiare l'atto impugnato non potrebbe che essere intrinseco allo stesso, senza possibilità di estendersi ad atti non oggetto di impugnazione e senza che, peraltro, il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione in relazione ad atto diverso da quello impugnato possa rilevare né tanto meno costituire valida motivazione per l'annullamento dell'atto oggetto del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6620 del 2009 Rv. 607542 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9338 del 21/05/2020** (Rv. 657656 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE NICASTRO**. Relatore: **GIUSEPPE NICASTRO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PURI PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/03/2012

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni con soggetti domiciliati in Paesi cd. "black-list" - Deduzione dei relativi costi - Condizioni - Indicazione separata in dichiarazione - Obbligo di carattere formale - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006), la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list") è condizionata alla prova, da parte dell'impresa residente, che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva" ovvero che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico", mentre l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei suddetti costi è stato degradato da condizione sostanziale di deducibilità di essi a obbligo di carattere formale. Nel caso di violazione di quest'ultimo obbligo commessa prima del 1° gennaio 2007, in base alla norma transitoria dell'art. 1, comma 303, della legge cit., qualora l'impresa residente fornisca la prova delle menzionate condizioni sostanziali di deducibilità dei costi (o anche qualora l'Amministrazione finanziaria non le contesti), si applica sia la sanzione amministrativa proporzionale pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese non indicate (primo periodo del comma 303), sia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (secondo periodo del comma 303). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza della CTR che aveva affermato che l'impresa contribuente che, nel periodo d'imposta 2003, aveva dedotto costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Paesi cd. "black list" senza indicarli separatamente in dichiarazione, fornendo la prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali di deducibilità degli stessi costi, andava esente da sanzioni in ragione dell'asserito carattere "meramente formale" della violazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 7, DPR 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27613 del 2018 Rv. 651405 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8919 del 14/05/2020** (Rv. 657654 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MENCHINI SERGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2012

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Iva - Diritto alla detrazione - Corresponsione di imposta indicata in fattura - Sufficienza - Esclusione - Inerenza operazione - Necessità - Assenza in caso di operazioni inesistenti - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, requisito questo mancante in relazione all'IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all'attività dell'impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 735 del 2010 Rv. 611260 - 01, N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8714 del 11/05/2020 (Rv. 657652 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:*

MICHELE CATALDI. *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

S. (ZOPPINI GIANCARLO) contro E. (CECCHETTI MARCELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/04/2016

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO Aggio per l'attività di riscossione - Natura retributiva - Conseguenze - Applicazione della disciplina vigente al momento della riscossione - Rilevanza della retroattività della stessa - Esclusione.

In tema di riscossione, l'aggio ha natura retributiva, trattandosi di compenso per l'attività esattoriale, e pertanto deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione senza che rilevi la retroattività della detta disciplina rispetto all'anno di imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 122 art. 17, Decreto Legge 13/10/2006 num. 122 art. 2, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 32 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24588 del 2019 Rv. 655558 - 01, N. 3524 del 2018 Rv. 647033 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8715 del 11/05/2020 (Rv. 657653 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI**

D'ORAZIO. *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

I. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/02/2012

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Partecipazioni in società estere con sede in Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali mancano accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni - Indeducibilità della svalutazione della partecipazione - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 61, comma 3-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Necessità - Ammissione del contribuente alla prova contraria - Sussistenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

L'art. 61, comma 3-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti all'Unione europea sono deducibili dalle società residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza dell'esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle "black list", ex art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986, per il regime PEX ("Participation exemption"), ex art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986, per le CFC ("Controlled Foreign Companies"), ex art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986, e in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 167, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

S. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 03/11/2014

100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali -
Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In genere.

Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01, N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8489 del 06/05/2020** (Rv. **657623 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Q. (**BONITO OLIVA FRANCESCO**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 28/05/2013

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Rimborso spese trasferta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r. - Modalità - Rimborso analitico e forfetario - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6793 del 2015 Rv. 635469 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8485 del 06/05/2020** (Rv. **657622 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ADET TONI NOVIK**. Relatore: **ADET TONI NOVIK**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**) contro V. (**LA ROCCA NICOLA**)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/01/2016

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi - Regime del perfezionamento passivo - Dichiarazione erronea - Onere prova a carico del contribuente - Contenuto - Finalità - Fattispecie.

In caso di ricorso al perfezionamento passivo, il debitore dell'obbligazione doganale, che abbia reso una dichiarazione di esportazione temporanea o di reimportazione erronea, ha l'onere di dimostrare che questa non ha avuto incidenza sul corretto funzionamento del predetto regime doganale, occorrendo a tale fine che le autorità doganali possano comunque constatare l'inesattezza del contenuto dei pertinenti documenti doganali e procedere alla corretta classificazione delle merci attraverso la prova della loro natura reale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, nel riconoscere l'esenzione dai dazi all'importazione nonostante l'erronea indicazione dei codici delle merci, aveva valorizzato l'assenza di intento fraudolento in capo al contribuente, senza verificare le conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 151, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25057 del 2019 Rv. 655405 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 9316 del 20/05/2020** (Rv. 657774 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **RAFFAELE CAPOZZI**. Relatore: **RAFFAELE CAPOZZI**.

F. (D'ACUNTO FABIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 07/12/2017

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni extraprocessuali rese dal terzo, contenute nel verbale di constatazione e recepite dall'avviso di accertamento - Valore indiziario - Configurabilità - Fonte di prova presuntiva - Idoneità - Necessità di ulteriori indagini - Esclusione.

Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6946 del 2015 Rv. 635271 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 8964 del 14/05/2020** (Rv. 657665 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

C. (CHIARELLO ANTONIO) contro A. (CATTALANO LUCA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/11/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Applicabilità agli immobili gestiti da aziende per l'edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione - Esclusione - Fondamento - Differenze tra corrispettivo tenue e corrispettivo simbolico - Fattispecie.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, richiede la sussistenza della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dello svolgimento di attività peculiari che non siano produttive di reddito, sicché non spetta con riguardo agli immobili gestiti da aziende per l'edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, sia perché non soggetti ad utilizzazione diretta, sia perché la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto simbolico il canone percepito dall'Agenzia territoriale per la casa della Regione Piemonte, in quanto non superiore alla metà dei corrispettivi medi praticati nel territorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 34601 del 2019 Rv. 656465 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 8454 del 05/05/2020** (Rv. **657625 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**. Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TRALDI MANUELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/11/2017

181363 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE INVIM - Termine di prescrizione decennale di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 o al combinato disposto dell'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1992 - Decorrenza - Definitività dell'accertamento dell'imposta - Portata.

In tema di INVIM, il termine di prescrizione decennale previsto dal combinato disposto dell'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 o, per i casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, dal combinato disposto dell'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, in quanto riferito all'imposta "definitivamente accertata", inizia a decorrere dal giorno in cui questa diventa definitiva anche in seguito allo spirare del termine per proporre impugnazione avverso l'atto impositivo notificato al contribuente e non soltanto in conseguenza di una sentenza del giudice.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 41 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9158 del 2014 Rv. 630416 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 10083 del 28/05/2020 (Rv. 657735 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

D. (PANZARANI MASSIMO) contro G. (ALLOCCA ELENA)

Regola giurisdizione

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Sentenza di primo grado declinatoria della competenza - Proposizione di regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore, atteso che l'art. 367 c.p.c., prevedendo la sospensione del processo ad opera del giudice davanti al quale pende la causa in caso di proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, postula che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 367, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 22382 del 2011 Rv. 619054 - 01

Massime precedenti Diformi Sezioni Unite: N. 33210 del 2018 Rv. 652079 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 9224 del 20/05/2020 (Rv. 657678 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARCO MARULLI**. Relatore: **MARCO MARULLI**.

P. (TOGNON MASSIMILIANO) contro C. (CASA FEDERICO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza – Fallimento - Azione di simulazione di assegnazione di partecipazioni sociali - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Esclusione - Fondamento.

Sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal curatore tesa all'accertamento della simulazione dell'assegnazione di partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in quanto, avuto riguardo al "petitum" ed alla "causa petendi", la stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D, Legge 24/03/2012 num. 27, Cod. Civ. art. 1414

Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 45, Legge Falliment. art. 24, *Massime precedenti Vedi*: N. 25163 del 2017 Rv. 647011 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8656 del 08/05/2020 (Rv. 657829 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

U. (SIBILLA CLAUDIO) contro M. (LOGOLUSO FRANCESCO ANTONIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Riferimento ai "rapporti societari" - Nozione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la locuzione "rapporti societari" contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, comprende - con riguardo ad una società cooperativa - i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione - promossa da una società cooperativa per il conseguimento di un importo dovuto da un farmacista-socio quale corrispettivo di una serie di forniture di medicinali eseguite in favore di quest'ultimo - la cui "causa petendi" andava individuata nell'inadempimento di contratti di compravendita e non nel rapporto societario, non prospettato dalla predetta società).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D, Legge 24/03/2012 num. 27, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8661 del 08/05/2020 (Rv. 657831 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. F. (PORTANOVA ANTONELLO) contro U.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 033 SOCI E CONDOMINI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di cessione di quote societarie - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.

L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 45, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 2754 del 2020 Rv. 657293 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19882 del 2019 Rv. 654837 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**.

4. (MELIS ALESSANDRO) contro C. (BOERO MARIA GABRIELLA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.

080 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 004 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 21434 del 2007 Rv. 600666 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9072 del 18/05/2020 (Rv. 657664 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.
contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 25/02/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza della sezione specializzata agraria di rimessione degli atti al presidente del tribunale per l'assegnazione alla sezione ordinaria - Provvedimento che conferma l'assegnazione della causa alla medesima sezione agraria - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

055 CONTRATTI AGRARI - 016 COEFFICIENTI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - TABELLA PER L'EQUO CANONE - COEFFICIENTI In genere.

Ove la sezione agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellamente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell'assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di pronuncia avente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa e priva di natura decisoria sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 45, *Massime precedenti Vedi*: N. 18673 del 2010 Rv. 616870 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19512 del 2008 Rv. 605336 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8660 del 08/05/2020 (Rv. 657830 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. C. (VECCHIETTI MAURO) contro E.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione d'improponibilità dell'azione - Applicabilità dell'art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, ove la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d'inammissibilità. (Nella specie, la S.C., accogliendo un ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato senza rinvio una sentenza di appello, che aveva deciso sulla pronuncia di un tribunale declinatoria della competenza in favore di arbitri, ritenendo che l'appello fosse inammissibile perché la decisione di prime cure riguardava la sola competenza e, quindi, doveva essere impugnata con regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 27305 del 2013 Rv. 629323 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 9760 del 26/05/2020 (Rv. 658005 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/04/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 126 TERMINE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Regolamento di competenza - Riassunzione - "Dies a quo" per l'intimato non costituito - Data di deposito in cancelleria del provvedimento - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, per l'intimato non costituito nel giudizio di cassazione, il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per riassumere la causa davanti al giudice competente inizia a decorrere dal deposito in cancelleria del provvedimento adottato dalla Suprema Corte, essendosi l'intimato posto, per sua scelta, nella condizione fattuale di non essere destinatario della comunicazione prescritta dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 50, *Massime precedenti Vedi*: N. 6823 del 2010 Rv. 612051 - 01

3. PROCURA ALLE LITI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8987 del 15/05/2020 (Rv. 657935 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

D. (FRISINA PASQUALE) contro U. (IORIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/09/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata dal rappresentante di persona giuridica - Validità - Condizioni - Contestazione relativa all'esistenza del potere rappresentativo - Onere della prova.

La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombando su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 75, *Massime precedenti Conformi*: N. 19710 del 2014 Rv. 633032 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8815 del 12/05/2020 (Rv. 657837 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

R. (MACONE PIERFRANCESCO) contro S. (BAJETTO FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 17/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Attestazione di conformità della procura alle liti - Deposito in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico - Ammissibilità - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla notifica a mezzo PEC - Sussistenza.

L'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

DPR 11/02/2005 num. 68

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47

Legge 11/08/2014 num. 114, *Massime precedenti Vedi:* N. 83 del 2019 Rv. 652449 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. *Estensore:* **PAOLO FRAULINI**. *Relatore:* **PAOLO FRAULINI**.

S. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 03/11/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali - Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01, N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 9735 del 26/05/2020 (Rv. 658013 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

S. (*ZIDARICH MARCO*) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 22/10/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Spese relative - Pagamento a carico del richiedente - Necessità - Natura di spese giudiziali nel successivo giudizio di merito - Configurabilità.

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 696, *Massime precedenti Conformi*: N. 14268 del 2017 Rv. 644644 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4156 del 2012 Rv. 621642 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 9203 del 20/05/2020 (Rv. 657676 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

S. (*CASSIANI MARCO*) contro F. (*CASTELLUCCI ANDREA*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/02/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 008 DI RAPPRESENTANTI O CURATORI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI Condanna in solido con la parte rappresentata - Condizioni - Sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. - Necessaria enunciazione.

L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 94

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 96, *Massime precedenti Conformi*: N. 20878 del 2010 Rv. 614265 - 01

4. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9648 del 26/05/2020 (Rv. 657742 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**.
B. (*FERRAGINA EDOARDO*) contro C. (*GROSSO ANDREA CLEMENTE*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale del "trust" - Litisconsorzio necessario del "trustee" - Sussistenza - Ragioni.

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 224 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 10498 del 2019 Rv. 653878 - 01, N. 13388 del 2018 Rv. 649036 - 01, N. 12718 del 2017 Rv. 644500 - 01

5. PROVE IN GENERALE

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8459 del 05/05/2020 (Rv. 657825 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (*Diff.*)

F. (*GOBBI LUISA*) contro B. (*CORRADI MARCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2017

138 PROVA CIVILE - 001 IN GENERE

PROVA CIVILE - IN GENERE Categoria dell'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. - Inesistenza in sede civile - Prova atipica - Ammissibilità - Violazione di regole proprie del diverso processo ove è stata assunta - Irrilevanza - Fondamento - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 269, *Massime precedenti Vedi:* N. 28905 del 2018 Rv. 651384 - 02, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01, N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

*Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 9878 del 26/05/2020 (Rv. 657719 - 01)*

*Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.***

*Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)*

D. (IMBIMBO MASSIMO) contro P. (FILIPPETTO MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 14/12/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 198 ALLE PERSONE GIURIDICHE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) - Presupposti - Consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto - Destinatario ex art. 145 c.p.c. - Individuazione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2, Legge 28/02/2008 num. 31

CORTE COST. PENDENTE

Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 461

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24823 del 2016 Rv. 642027 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

7. TERMINI PROCESSUALI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10036 del 28/05/2020 (Rv. 657748 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

I. (*FEVOLA GIUSEPPE*) contro S. (*SODI BARBARA*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Calcolo dei termini - Computo dei giorni festivi intermedi - Necessità - Fattispecie.

In tema di processo civile, i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile in quanto tardivo, dovendo computarsi, ai fini del calcolo del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., anche una giornata di sabato non coincidente con il giorno di scadenza del termine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14699 del 2003 Rv. 567313 - 01

8. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8528 del 06/05/2020 (Rv. 657826 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

L. (*BAFFA AQUILINA VALERIA*) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2018

138 PROVA CIVILE - 295 CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione sollevata dopo l'esame - Natura - Eccezione di nullità.

In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121

Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 246, Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2014 Rv. 632027 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**.

T. (FIAMMERI FIAMMETTA) contro M. (CARBONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 091 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Citazione in giudizio di società fusa per incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio dell'incorporante - Effetti.

L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2505

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**.

P. (MELUCCO ANDREA) contro P. (TACCIA DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni.

148 RESPONSABILITA' CIVILE - 037 OBBLIGO DI CUSTODIA

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività".

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 1117

Cod. Civ. art. 2051, *Massime precedenti Vedi:* N. 778 del 2012 Rv. 621200 - 01, N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **EMILIO IANNELLO**. *Relatore:* **EMILIO IANNELLO**. *P.M. CARDINO ALBERTO*. (Conf.)

V. (RUGGIERO PIERO) contro S. (BALI' MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 077 DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Fatti secondari - Distinzione dai fatti principali - Deduzione - Preclusione - Termine - Fondamento - Fattispecie.

In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata - riguardante un'azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato - ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un'allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell'arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Vedi:* N. 19709 del 2015 Rv. 637339 - 01, N. 5191 del 2008 Rv. 602119 - 01

10. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI**. *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI**.

I. (MARTELLA DARIO) contro V. (DE CAROLIS ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 005 DEL GIUDICE ISTRUTTORE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE In genere.

L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, *Massime precedenti Vedi*: N. 20693 del 2016 Rv. 641850 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8782 del 12/05/2020** (Rv. 657699 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (LIPARI NICOLO') contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 019 DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Fattispecie analoghe, simili o identiche - Sentenze pronunziate da collegi diversi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario - Identità delle motivazioni - Impossibilità di individuare il collegio che ha elaborato la decisione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 038 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere.

L'identità della motivazione di sentenze pronunziate da diversi collegi, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, con riferimento a fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche non rappresenta un motivo sufficiente per ritenere che la decisione sia stata deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, né infirma l'attribuibilità, ai rispettivi giudici che le abbiano emesse, delle decisioni e delle ragioni che le sostengono né, ancora, lascia ragionevolmente supporre alcuna indebita influenza sul procedimento di formazione della volontà espressa nelle pronunce adottate, dovendo la paternità della decisione essere attribuita esclusivamente al collegio che abbia elaborato la decisione stessa, quale emergente dall'epigrafe della sentenza-documento, ove il nominativo dei giudici ivi riprodotto coincida con quello, risultante dal verbale di udienza - fidefacente fino a querela di falso - di coloro che abbiano assistito all'udienza di discussione ed abbiano trattenuto la causa in decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la corrispondenza testuale tra la decisione impugnata ed altre sentenze rese, con riferimento ad ulteriori soggetti coinvolti nella stessa vicenda sostanziale, da diversi collegi della medesima corte di appello, sia circostanza sufficiente a sovvertire la presunzione di corrispondenza tra i giudici presenti alla discussione della causa e collegio deliberante, evidenziando come l'assoluta similitudine delle fattispecie decise

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

renda del tutto comprensibile, se non addirittura opportuna, una uniformazione dei diversi estensori in sede di successiva stesura delle rispettive motivazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 276, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119, *Massime precedenti Vedi:* N. 22562 del 2016 Rv. 641641 - 01, N. 19662 del 2006 Rv. 592140 - 01, N. 15879 del 2010 Rv. 613856 - 01

11. SENTENZE NON DEFINITIVE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

C. (**ABATE SALVATORE**) contro C. (**MARZO RICCARDO**)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/07/2018

071 DIVISIONE - 086 DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la proprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 2570 del 1981 Rv. 413344 - 01, N. 29829 del 2011 Rv. 620805 - 01, N. 1665 del 2017 Rv. 642478 - 01, N. 13621 del 2014 Rv. 631418 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

S. (**PIZZIRUSSO GERARDO**) contro U.

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 5894 del 2015 Rv. 635070 - 01

12. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9066 del 18/05/2020 (Rv. 657663 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.
M. (PALMIERI GIUSEPPE) contro B. (DI AMATO ASTOLFO)

Regola competenza

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro danneggiante estraneo al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 17608 del 2013 Rv. 627664 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**.

S. (FANTUSATI PAOLO) contro A. (BARBONI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 145 EFFETTI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano ommesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 18318 del 2015 Rv. 637071 - 01

13. GIUDICATO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FELICE MANNA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

S. (BAJETTO FABIO) contro C. (MANARA GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/10/2010

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorché la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi:* N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02, N. 671 del 1970 Rv. 345868 - 01, N. 2379 del 2018 Rv. 647932 - 01, N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01, N. 9626 del 1994 Rv. 488616 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.**

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO.**

F. (DIACO GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/10/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 066 PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie.

Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (LOJODICE OSCAR) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 14/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 017 TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE Provvedimento giudiziale in formato cartaceo – Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 – "Dies a quo" – Attestazione di avvenuto deposito – Rilevanza - Sentenza redatta in formato elettronico – Differenze.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 066 PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile "ratione temporis" il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il "dies a quo" coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 02/03/1989 num. 69, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13794 del 2012 Rv. 623301 - 01

15. APPELLO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10063 del 28/05/2020 (Rv. 657759 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

C. (ZITO DAVIDE) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE, 08/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 007 DEL CONCILIATORE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, *Massime precedenti Conformi:* N. 13019 del 2007 Rv. 597292 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **MARIO CIGNA**. *Relatore:* **MARIO CIGNA**. C. (CANGEMI VITTORIO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 11/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 011 CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità - Contumacia dell'appellato e omesso rilievo officioso - Conseguenze - Nullità della sentenza.

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. art. 359, Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11549 del 2019 Rv. 653767 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO**. *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (PARTELE FEDERICO) contro F. (DE BENI AUGUSTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/02/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 043 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 28571 del 2013 Rv. 629294 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (RUGGIERO PIERO) contro S. (BALI' MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 027 ECCEZIONI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Definizione - Distinzione dalle mere difese - Applicabilità dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Presupposti.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20317 del 2019 Rv. 654871 - 01, N. 25434 del 2019 Rv. 655426 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01, N. 14515 del 2019 Rv. 654080 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8982 del 15/05/2020 (Rv. 657939 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

A. (BRUNO GAETANO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/02/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Formazione del giudicato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità dell'eccezione di giudicato - Conseguenze - Obbligo del giudice di rimettere la causa sul ruolo - Necessità - Fattispecie.

L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, in appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 27906 del 2011 Rv. 620982 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8460 del 05/05/2020 (Rv. 657800 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (LEONARDI RICCARDO) contro M. (SPECIALE ANDREA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 025 OMESSA - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Decisione di primo grado che faccia proprie le conclusioni della CTU - Contestazione della CTU in appello - Decisione di appello che si limiti genericamente a condividere detta CTU - Nullità della motivazione - Sussistenza - Fondamento.

E' nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all'esame dell'appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19956 del 2017 Rv. 645670 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9255 del 20/05/2020** (Rv. 657634 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

R. (NAPPI SEVERINO) contro V. (LANZI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 144 INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.

L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 280

Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 339, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 17531 del 2014 Rv. 632543 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9225 del 20/05/2020** (Rv. 657700 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.**

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)

D. (CORRADO PASQUALE) contro S. (TORNABUONI FILIPPO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 12/11/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter – Ricorso ordinario per cassazione - Vizi - Mancata concessione termine per lo scambio di memorie – Omessa relazione del giudice relatore - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l'omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge e, dall'altro, contrarie alla "ratio" dell'art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 350, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi*: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01

16.2. RICORSO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore*: **CLOTILDE PARISE**.
Relatore: **CLOTILDE PARISE**.

O. (PEROZZI CRISTINA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 153 PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 362, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 24332 del 2016 Rv. 641900 - 01, N. 7233 del 2019 Rv. 653044 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9688 del 2013 Rv. 625795 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8513 del 06/05/2020 (Rv. 657809 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore*: **ANTONIETTA SCRIMA**. *Relatore*: **ANTONIETTA SCRIMA**. *P.M.* **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (MAGANUCO EMANUELE) contro M. (MASTICE EDOARDO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/01/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Inoltre degli atti a mezzo di corriere privato - Data della spedizione - Irrilevanza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Esclusione.

Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 369, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1465 del 1991 Rv. 470887 - 01

16.3. CONTRORICORSO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (TRAVERSO CARLO) contro M. (PIZZORNI PIER GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/06/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 192 FORMA E CONTENUTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.

Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 121

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25045 del 2016 Rv. 641779 - 01

16.4. PROCEDIMENTO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 9685 del 26/05/2020 (Rv. 657689 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**.

C. (CARLEVARO ANSELMO) contro V. (BATINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 094 DI DOCUMENTI NUOVI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Scadenza del termine ex art. 369 c.p.c. - Possibilità di produrre ulteriori documenti ex art. 372 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 372, *Massime precedenti Conformi*: N. 10967 del 2013 Rv. 626578 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. (Diff.)

S. (LEONARDO MARIA IDA) contro F. (POLIMENI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 235 A TITOLO UNIVERSALE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**.

S. (FANTUSATI PAOLO) contro A. (BARBONI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 133 ATTIVA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 221 ATTIVA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA In genere.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Cod. Civ. art. 1260, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 1

Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 9250 del 2017 Rv. 643843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11650 del 2006 Rv. 589427 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **ROBERTO SUCCIO**. Relatore: **ROBERTO SUCCIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

D. (LUDOVICI RODOLFO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Conseguenze.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 390

Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Conformi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

V. (LIBERTINI MARIO) contro T. (MONACO EUTIMIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Mancata accettazione - Conseguenze - Condanna alle spese del rinunciante - Potere discrezione del giudice - Presupposti.

Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Cod. Proc. Civ. art. 390

Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore:

GIUSEPPE CRICENTI. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (LANZARA CORRADO) contro C. (LANZARA CORRADO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 114 PROCEDIMENTO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Fondamento - Fattispecie.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, non assumendo rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, poiché tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento. (In causa avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato a titolo di clausola penale e spese di lite nel corso di diverso giudizio tra le stesse parti, concluso con la mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio successivamente all'accoglimento del ricorso per cassazione, la S.C. ha chiarito, in applicazione del principio massimato, che, avendo la medesima Cassazione espresso, nel precedente processo, il principio di diritto solo in materia di rideterminazione d'ufficio della clausola penale, la decisione circa la spettanza di una somma a tale titolo non era passata in giudicato perché, in conseguenza della detta mancata riassunzione, quell'intero processo era rimasto caducato e la restituzione di quanto versato, essendone venuto meno il titolo giudiziale, competeva all'istante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393

Cod. Civ. art. 1384

Cod. Civ. art. 2033, *Massime precedenti Conformi*: N. 6188 del 2014 Rv. 629888 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1403 del 1989 Rv. 462233 - 01

18. REVOCAZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 9776 del 26/05/2020 (Rv. 657684 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (GIAMOGANTE ROSSELLA) contro C. (MAMMONE GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Automatica sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione o del relativo procedimento - Esclusione - Apposita istanza al giudice della revocazione - Necessità - Discussione del ricorso per cassazione prima della decisione sulla sospensione - Ammissibilità.

Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 22902 del 2005 Rv. 585272 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 31920 del 2018 Rv. 651978 - 01, N. 20469 del 2018 Rv. 650092 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32619 del 2018 Rv. 652233 - 01, N. 21874 del 2019 Rv. 655037 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **ENRICO CARBONE**. *Relatore:* **ENRICO CARBONE**. *P.M. PEPE ALESSANDRO*. (Conf.)

T. (PARENTE ANGELICA) contro N. (GULLOTTA FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza di appello - Revocazione parziale - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 402

Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 1972 Rv. 361361 - 01

19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO**. *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO**.

Z. (TOGNON SERGIO) contro H.

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/07/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 144 PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza di mero accertamento della servitù o della sua inesistenza - Mancata determinazione delle misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie - Titolo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Determinabilità delle misure da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

136 PROPRIETA' - 071 NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079

Cod. Civ. art. 949

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 612, *Massime precedenti Vedi*: N. 5413 del 2015 Rv. 635015 - 01, N. 11432 del 1996 Rv. 501463 - 01, N. 1749 del 1980 Rv. 405372 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (BARILA' FRANCESCO) contro B. (RIZZO CARLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 03/10/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 164 PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice - Forme - Soggetto nei confronti del quale eseguirlo - Individuazione - Fondamento - Legittimazione dell'ufficio giudiziario interessato - Esclusione - Fattispecie.

Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice (nella specie, di un processo esecutivo) va effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, benché all'ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice. Ne consegue la radicale illegittimità del pignoramento presso terzi nei confronti dell'ufficio giudiziario ove è custodito il libretto in questione o all'ordine del quale può disporsi degli importi giacenti, non potendo esso qualificarsi debitore né del documento in sé né dei menzionati importi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 1987 Rv. 454530 - 01, N. 798 del 1981 Rv. 411280 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (BARILA' FRANCESCO) contro B. (RIZZO CARLA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 03/10/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 164 PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione - Oggetto - Individuazione - Fondamento.

Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato, trattandosi di un documento di legittimazione e non di un titolo di credito, bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali somme da parte dell'amministrazione emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 798 del 1981 Rv. 411280 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 9250 del 20/05/2020 (Rv. 657687 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

B. (DE ANGELIS LUCIO) contro D. (NIGRO NINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2015

032 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - 026 STATO - IN GENERE

BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE Pignoramento presso terzi di ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista - Vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. in favore del creditore - Condizioni - Anteriorità del pignoramento al perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Tesoreria dello Stato.

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell'ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 543

DM min. EFI 04/08/2009

Decreto Legisl. 12/04/2001 num. 201

Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis, *Massime precedenti Vedi:* N. 7863 del 2011 Rv. 617433 - 01, N. 6393 del 2015 Rv. 634964 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 9872 del 26/05/2020 (Rv. 657718 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

S. (ZITO DOMENICO) contro B. (COSTANZA ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 15/11/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 007 CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO Cose appartenenti al debitore - Titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di credito del terzo pignorato - Vendita ex art. 552 c.p.c. - Necessità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporre la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2001 Rv. 545249 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** (Conf.)

C. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro E. (BASILE GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 16/11/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti alla notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Necessità.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 647

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 650, *Massime precedenti Conformi:* N. 15892 del 2009 Rv. 608806 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 9686 del 26/05/2020 (Rv. 657716 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

C. (LENTINI GIOVANNI) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/02/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Compensazione con controcredito del debitore esecutato - Opponibilità al creditore - Condizioni - Divieto di compensazione con credito azionato per il mantenimento del coniuge separato - Insussistenza - Ragioni.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 103 COMPENSAZIONE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1241

Cod. Civ. art. 1242

20. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8637 del 07/05/2020 (Rv. 657694 - 02)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

E. (BIANCHI LORENZO) contro P. (BATTOLLA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 008 CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Ricorso per accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Permanenza - Limiti.

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Proc. Civ. art. 696, *Massime precedenti Conformi*: N. 3357 del 2016 Rv. 638685 - 01

21. GIUDIZIO DI DIVISIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

C. (ABATE SALVATORE) contro C. (MARZO RICCARDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/07/2018

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 051 SCIoglimento - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovrintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Cod. Civ. art. 1111

Cod. Proc. Civ. art. 567, Cod. Proc. Civ. art. 784

Cod. Proc. Civ. art. 786

Cod. Proc. Civ. art. 788

Cod. Civ. art. 1113

Massime precedenti Vedi: N. 4330 del 1986 Rv. 447094 - 01, N. 19529 del 2012 Rv. 624311 - 01, N. 78 del 2013 Rv. 624729 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020** (Rv. **657711 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SASSI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 10/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente - Conseguenze in ordine al dovere del giudice di cooperazione istruttoria - Art. 14, lett. a), b), c), d.lgs. 251 del 2007 - Differenze.

In tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, non può invece essere invocato nell'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poiché in quest'ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020** (Rv. **657835 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. F. (GREGORACE ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Condizione di omosessualità – Previsione dell'omosessualità come reato – Conseguenze – Atto di persecuzione – Configurabilità – Condizioni – Minacce di condotte violente od esposizione a trattamenti inumani e degradanti – Protezione sussidiaria – Configurabilità – Condizioni.

In tema di protezione internazionale, l'allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l'omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9815 del 26/05/2020 (Rv. 657835 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **RITA RUSSO**. *Relatore:* **RITA RUSSO**.

F. (GREGORACE ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Omosessualità - Dichiarazioni del richiedente – Valutazione ai fini della prova – Sufficienza – Ragioni.

L'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l'omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che l'art. 3, comma 5, del d.lgs n. 251 del 2007 dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell'art. 13, par. 3, lettera a), della Direttiva 2005/85 e dell'art. 15 par. 3, lettera a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all'omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s'inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell'orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all'omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020 (Rv. 657701 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **STEFANO OLIVA**. *Relatore:* **STEFANO OLIVA**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

K. (CAINARCA GIACOMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate – Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9231 del 20/05/2020 (Rv. 657749 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (CALABRETTA GIULIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013449/2019 65388701

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8930 del 14/05/2020 (Rv. 657903 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.**

Relatore: **IRENE SCORDAMAGLIA.**

M. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Minaccia o violenza proveniente da privato - Specificità dell'allegazione - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare ex artt. 14 lett. a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2007, riconducibile all'azione di privati, l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto non fosse riconducibile al concetto di "danno grave" la mera difficoltà, allegata dal richiedente, di pagare i creditori nel suo paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26823 del 2019 Rv. 655628 - 01, N. 23604 del 2017 Rv. 646043 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8931 del 14/05/2020** (Rv. **657904 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IRENE SCORDAMAGLIA**.

Relatore: **IRENE SCORDAMAGLIA**.

I. (MAIORANA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Valutazione della specifica rilevanza- Conseguenze.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell'omessa audizione personale del richiedente, poichè l'obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dall'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 al precedente comma 10 (testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incumbente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020** (Rv. **657916 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIACOMO TRAVAGLINO**. Relatore:

GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Poteri-doveri del giudice - Specifica indicazione ad opera della parte della forma di protezione invocata - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l'espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poichè tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell'atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 112

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 6923 del 2020 Rv. 657499 - 01, N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01, N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Correlazione con le allegazioni del richiedente - Necessità - Fatti intrinsecamente inattendibili - Conseguenze - Incidenza in ogni caso sull'obbligo di cooperazione istruttoria - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Tuttavia tale adempimento non può essere escluso solo perché, in base agli indicatori di credibilità soggettiva forniti dall'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazioni della parte risultino intrinsecamente inattendibili, poiché, in questo modo, la valutazione di credibilità non atterrebbe più alla prova, ma diverrebbe una condizione di ammissibilità o un presupposto del riconoscimento del diritto o, comunque, si risolverebbe in un giudizio sulla lealtà processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Costituzione art. 10

Massime precedenti Difformi: N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01 Rv. 654624 - 03, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Cooperazione istruttoria del giudice - Priorità rispetto alla valutazione di credibilità - Eccezioni.

La protezione sussidiaria, disciplinata dall'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d'ufficio dal giudice in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 05)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Autonoma individuazione di tali presupposti rispetto a quelli previsti per le protezioni maggiori - Necessità - Fondamento - Utilizzabilità degli stessi fatti storici per ottenere le diverse forme di protezione - Ammissibilità.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Difformi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7622 del 2020 Rv. 657464 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6923 del 2020 Rv. 657499 - 01, N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02, N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 06)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11096 del 2019 Rv. 656870 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 04)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GIACOMO TRAVAGLINO. Relatore: GIACOMO TRAVAGLINO.

M. (ZANCHINI SILVANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporti con la valutazione di credibilità - Limiti a tale obbligo.

In materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all'obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Ne consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l'obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno; alle stesse conclusioni, inoltre, dovrà giungersi qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l'esame della domanda, ovvero rinunci espressamente e motivatamente ad una delle possibili forme di protezione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 02 Rv. 654624 - 01 Rv. 654624 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 11/05/2020 (Rv. 657798 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

E. (CAROTTA MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE VENEZIA, 10/10/2018

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di rigetto della domanda - Deposito della copia autentica della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d'appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale deve essere proposto, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., con il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 18416 del 2010 Rv. 614218 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8573 del 06/05/2020 (Rv. 657778 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.

X. (SACCUCCI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028974/2019 65556501

Massime precedenti Conformi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8574 del 06/05/2020 (Rv. 657779 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.

S. (ORECCHIA ALESSANDRA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 11/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017076/2019 65444501

Massime precedenti Conformi: N. 17076 del 2019 Rv. 654445 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8571 del 06/05/2020 (Rv. 657814 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.

N. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 22/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, possano sussistere condizioni di vulnerabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01